

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 luglio 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 luglio 2009, n. 0208/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 108 (regolamento attuativo della misura «f - Misure agroambientali» del Piano di Sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia). Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 agosto 2009, n. 0235/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici). Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 agosto 2009, n. 0237/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 17/2008. Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 agosto 2009, n. 0238/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 novembre 2000, n. 402 (Regolamento di attuazione della legge regionale 2 maggio 2000, n. 9, concernente «Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale»). Pag. 10

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 24.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 25.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 26.

Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 27.

Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 28.

Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione. Pag. 16

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2009, n. 57.

Trasferimento del patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili. Pag. 17

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2009, n. 58.

Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico. Pag. 18



REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2009, n. 28.

Misure urgenti a sostegno degli editori molisani operanti nel settore della carta stampata...... Pag. 20

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2009, n. 28.

Comunicato relativo alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 28: «Misure urgenti a sostegno degli editori molisani operanti nel settore della carta stampata.» (Legge pubblicata sul *Bolletino ufficiale* della Regione Molise – parte prima – pag. 4978 – del 16 novembre 2009, n. 27). . . Pag. 23

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2009, n. 29.

Proroga della Commissione consiliare di studio e di conoscenza sul dissesto idrogeologico e di verifica dello stato attuale e futuro degli interventi post-terremoto e post-alluvione. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2009, n. 30.

Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica...... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2009, n. 31.

Estensione al personale della Regione Molise dei benefici di cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di esonero dal servizio...... Pag. 28

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2010, n. 1.

Interventi in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)...... Pag. 28



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 luglio 2009, n. 0208/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 108 (regolamento attuativo della misura «f - Misure agroambientali» del Piano di Sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 5 agosto 2009)

IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2078/1992 del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 1997, n. 657 (RECE 2078/1992. Approvazione del testo coordinato definitivo del Programma regionale agro-ambientale);

Visto il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

Visto il Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia (PSR);

Visto il proprio decreto 10 aprile 2001, n. 108 con cui è stato emanato il «Regolamento applicativo della misura «f- misure agroambientali» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia 2000-2006»;

Visto il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 27 marzo 1998, n. 159, con cui è stato adottato il «Regolamento recante norme di attuazione del Regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 dicembre 2002, n. 6306, recante disposizioni attuative dell'art. 64 del Reg. CE n. 445/02, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2008, n. 1205 recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n. 1782/2003 sulla PAC e del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modificato ed integrato con DM n. 1564 del 22 gennaio 2009;

Considerato che l'art. 16 del decreto ministeriale 20 marzo 2008, così come modificato dal decreto ministeriale 22 gennaio 2009 prevede, per le domande di pagamento presentate nel periodo di programmazione 2007-2013 ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005, incluse quelle modificate ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3 del Reg. (CE) 1975/2006, relative ad impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2000-2006 ai sensi del Reg. (CE) 1257/99 o assunti precedentemente a norma del Reg. CEE 2078/92, la possibilità di modificare in diminuzione le superfici e/o le UBA a suo tempo dichiarate per il rispetto dell'impegno;

Considerato che l'art. 16 del decreto ministeriale 20 marzo 2008 prevede che alle modifiche sopra specificate, purché presentate entro e non oltre l'annualità 2009, non si applicano le riduzioni, le esclusioni o le decadenze per difformità delle superfici e/o delle UBA previste dai decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 marzo 1998, n. 159 e 4 dicembre 2002, n. 6306 nonché dalle corrispondenti norme applicative regionali;

Visto che, con riferimento agli impegni pluriennali assunti a norma del Reg. CEE 2078/92, la disciplina relativa ai controlli e alle decadenze è dettata dal decreto ministeriale 27 marzo 1998, n. 159;

Visto che il decreto ministeriale 27 marzo 1998, n. 159 ha trovato diretta applicazione nell'ordinamento regionale;

Ritenuto che, con riferimento agli impegni pluriennali assunti a norma del Reg. CEE 2078/92, l'articolo 16 del decreto ministeriale 20 marzo 2008 trova diretta applicazione in Regione in quanto integra la disciplina prevista dal decreto ministeriale 27 marzo 1998, n. 159;

Visto che, con riferimento agli impegni pluriennali assunti a norma della misura «f- misure agroambientali» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia 2000-2006, la disciplina relativa ai controlli e alle decadenze dettata dal decreto ministeriale 4 dicembre 2002, n. 6306 è stata recepita nell'art.45 del «Regolamento attuativo della misura «f - Misure agro-ambientali» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia» approvato con proprio decreto n. 108/2001;

Visto che l'art. 16 del decreto ministeriale 20 marzo 2008 integra la disciplina prevista dal decreto ministeriale 4 dicembre 2002, n. 6306;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 1635 (Regolamento recante modifiche al «Regolamento attuativo della misura del piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 108/2001». Approvazione);

Ritenuto pertanto di emanare il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 108 (Regolamento attuativo della misura «f - Misure agroambientali» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia)», al fine di recepire i contenuti dell'articolo 16 del decreto ministeriale 20 marzo 2008, così come modificato dal decreto ministeriale 22 gennaio 2009;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale», approvato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 277 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 108 (Regolamento attuativo della misura «f - Misure agroambientali» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



REGOLAMENTO RECALE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 APRILE 2001, N. 108 (REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA MISURA «F - MISURE AGROAMBIENTALI» DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA).

Art. 1.

Modifiche all'art. 45 del decreto del Presidente della Regione n. 108/2001

All'art. 45 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 108, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Le domande di pagamento presentate nel periodo di programmazione 2007-2013 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), incluse quelle modificate ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, relative ad impegni pluriennali assunti ai sensi del presente regolamento, possono prevedere la modifica in diminuzione delle superfici e/o delle UBA a suo tempo dichiarate per il rispetto degli impegni.

8-ter. Nel caso di cui al comma 8-bis, alle modificazioni in diminuzione, presentate entro e non oltre l'annualità 2009, non si applicano le riduzioni, le esclusioni o le decadenze per difformità delle superfici e/o delle UBA previste nel presente articolo.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0758

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 agosto 2009, n. 0235/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, n. 34 del 26 agosto 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 16 del 22 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento delle

imprese nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 9 giugno 2009;

Vista la decisione della Commissione europea C (2009) 4277 del 28 maggio 2009, che approva il regime di aiuto N248/2009 «Aiuti temporanei di importo limitato e compatibile»;

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici»;

Visto, in particolare, l'art. 21 della menzionata legge regionale n. 11/2009, come modificato dall'art. 11, comma 31, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2001 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007», secondo cui l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unità locali nel territorio regionale che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, stipulino contratti di solidarietà difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione di orario;

Visto, altresì, il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2009, secondo cui con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione dei benefici;

Ritenuto pertanto di dare attuazione alle previsioni dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2009 con un regolamento che disciplini la misura, i criteri e le modalità di concessione dei benefici;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», che nella seduta del 30 luglio 2009 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2009, n. 1876, con la quale è stato approvato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici)»;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE CHE STIPULANO CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI E PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI INTERESSATI DALLA CONSEGUENTE RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 2009, N. 11 (MISURE URGENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE, SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI E DELLE FAMIGLIE, ACCELERAZIONE DI LAVORI PUBBLICI).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione e l'erogazione dei contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per contratto di solidarietà difensivo, il contratto collettivo aziendale sottoscritto dal datore di lavoro e dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale al fine di evitare in tutto o in parte riduzioni di personale attraverso una riduzione temporanea dell'orario di lavoro, ai sensi del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236;

b) per impresa in difficoltà, l'impresa di grandi dimensioni che soddisfa le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà) e la piccola e media impresa che soddisfa le condizioni di cui all'art. 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

c) per aiuto di importo limitato, l'agevolazione concessa ai sensi del punto 4.2 della Comunicazione del 22 gennaio 2009 della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso di finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, dell'art. 3 della direttiva emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso di finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), nonché della decisione della Commissione europea C (2009) 4277 del 28 maggio 2009, che approva il regime di aiuto N248/2009 «Aiuti temporanei di importo limitato e compatibile».

Art. 3.

Soggetti beneficiari e requisiti di fruibilità del contributo

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento le imprese aventi sede o unità locali nella Regione Friuli-Venezia Giulia che stipulano contratti di solidarietà difensivi.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono avere stipulato i contratti di solidarietà difensivi a decorrere dal 1° gennaio 2009.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione;

b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;

c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di Regioni diverse dal Friuli-Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale;

d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;

e) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori.

Art. 4.

Ammontare del contributo

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, lettera a), e 3, lettera a), per le imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi il contributo è pari ad euro due per ciascuna ora del monte ore non dovuto a seguito della riduzione di orario per un periodo massimo di dodici mesi.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi del decreto legge n. 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984:

a) per la quota del 40 per cento a titolo di sostegno all'impresa, fino ad una massimo di euro 100.000;

b) per la quota del 60 per cento a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legge n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993:

a) per la quota del 20 per cento a titolo di sostegno all'impresa, fino ad un massimo di euro 100.000;

b) per la quota dell'80 per cento a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.

4. La quota del contributo di cui ai commi 2, lettera b), e 3, lettera b), deve essere versata dall'impresa beneficiaria ai lavoratori interessati alla riduzione di orario prevista dal contratto di solidarietà a titolo di sostegno al reddito, in misura proporzionale alla riduzione di orario prevista per ciascuno di essi, entro sessanta giorni da ciascuna erogazione effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 4.


5. La quota di contributo di cui al comma 4 non ha natura di retribuzione.

Art. 5.

Regime di aiuto di importo limitato

1. Per le imprese che alla data del 1° luglio 2008 non versavano in difficoltà, le quote di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), costituiscono agevolazione quale aiuto di Stato e sono concesse a titolo di aiuto di importo limitato nel rispetto della Comunicazione del 22 gennaio 2009 della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso di finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, dell'art. 3 della direttiva emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso di finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), nonché della decisione della Commissione europea C (2009) 4277 del 28 maggio 2009, che approva il regime di aiuto N248/2009 «Aiuti temporanei di importo limitato e compatibile».

2. L'agevolazione di cui al comma 2 trova applicazione fino alla data del 31 dicembre 2010.



3. La somma dell'importo degli aiuti ricevuti ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 e degli aiuti *de minimis* ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non deve superare l'importo di 500.000 euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.

4. Sono escluse dal contributo concesso a titolo di aiuto di importo limitato le imprese che operano nei settori di cui all'allegato A.

5. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto di importo limitato, l'impresa presenta, utilizzando la modulistica predisposta ai sensi dell'art. 13, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante:

a) che l'impresa non versava in difficoltà alla data del 1° luglio 2008;

b) che l'impresa non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del trattato CE;

c) le agevolazioni di cui ha beneficiato sia a titolo di aiuti di importo limitato che a titolo di aiuti *de minimis* a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Art. 6

Regime di aiuto de minimis

1. Per le imprese che non soddisfano le condizioni previste per gli aiuti di importo limitato, di cui all'art. 5, le quote di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), sono concesse a titolo di aiuto *de minimis* ai sensi, rispettivamente, dei seguenti Regolamenti:

a) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006;

b) Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 196/6 del 25 luglio 2007;

c) Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 337/35 del 20 dicembre 2007.

2. Sono escluse dal contributo concesso a titolo *de minimis* le imprese che operano nei settori di cui all'allegato B.

3. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto *de minimis*, l'impresa presenta, utilizzando la modulistica predisposta ai sensi dell'art. 13, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante:

a) che attesta che l'impresa non soddisfa le condizioni previste per gli aiuti di importo limitato;

b) le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* applicabile nel caso di specie. La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie.

4. Il superamento dei massimali previsti, rispettivamente dall'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, dall'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 875/2007 e dall'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1535/2007, impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 7.

Cumulo

1. Il contributo concesso a titolo di aiuto di importo limitato non è cumulabile con le agevolazioni concesse a titolo di aiuto *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 per i medesimi costi ammissibili.

2. Il contributo concesso a titolo di aiuto di importo limitato è cumulabile con altri aiuti compatibili o altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime di aiuto indicate nei relativi orientamenti e regolamenti di esenzione per categoria.

3. Il contributo concesso a titolo *de minimis*, nel rispetto dei limiti previsti dai rispettivi regolamenti, è cumulabile con altri interventi contributivi previsti da altre normative statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

4. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con i benefici previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di contratti di solidarietà difensivi, a meno che questa ultima espressamente escluda la cumulabilità con altre provvidenze.

5. L'importo complessivo percepito dai lavoratori in applicazione del cumulo dei benefici previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di contratti di solidarietà difensivi e dal presente regolamento non può eccedere l'ammontare della retribuzione che sarebbe stata dovuta in assenza di sospensione.

Art. 8.

Presentazione della domanda

1. Le imprese presentano la domanda di contributo al Servizio competente della Direzione centrale lavoro, università e ricerca.

2. La domanda deve essere presentata entro un anno dall'emanazione da parte del competente organo nazionale, a favore dell'impresa richiedente in relazione al medesimo contratto di solidarietà difensivo stipulato, del decreto di concessione del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo di solidarietà.

3. Alla domanda di contributo deve essere allegata:

a) una copia del contratto di solidarietà difensivo;

b) la dichiarazione prevista per accertare il rispetto della normativa comunitaria ai sensi dell'art. 5, comma 5, ovvero dell'art. 6, comma 3;

4. La domanda deve contenere l'indicazione della data di inizio effettivo di applicazione della riduzione di orario e delle ore di riduzione di orario già utilizzate per ciascun mese.

5. Le domande vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 9.

Concessione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio competente concede il contributo nei limiti delle risorse complessivamente disponibili e nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento in tema di aiuti di Stato e aiuti *de minimis*.

2. Per le quote di cui all'art. 4, commi 2, lettera a) e 3, lettera a), il contributo è erogato ad avvenuta conclusione dell'esecuzione del contratto di solidarietà, su richiesta dell'impresa inviata al Servizio competente entro novanta giorni dalla data di conclusione dell'esecuzione del contratto.

3. Su richiesta dell'impresa, le quote di contributo di cui al comma 2 possono essere erogate in via anticipata, in misura non superiore al settanta per cento, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. La fidejussione deve essere presentata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie).

4. Per le quote di contributo di cui all'art. 4, commi 2, lettera b), e 3, lettera b), il Servizio procede, a conclusione di ciascun trimestre di esecuzione del contratto di solidarietà, all'erogazione del contributo in



misura proporzionale al numero di ore di riduzione di orario effettivamente utilizzate nel trimestre precedente.

5. L'erogazione delle quote di cui al comma 4 è effettuata previa trasmissione al Servizio competente, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione di ciascun trimestre di esecuzione del contratto, della documentazione attestante l'effettivo utilizzo della riduzione di orario nel trimestre precedente.

6. Qualora, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultino conclusi uno o più trimestri di esecuzione del contratto di solidarietà, l'erogazione delle quote di cui al comma 4 relativa ai trimestri già eseguiti è effettuata contestualmente alla concessione, sulla base delle indicazioni di cui all'art. 8, comma 4.

Art. 10.

Obblighi dell'impresa

1. Entro trenta giorni da ciascun versamento ai lavoratori delle quote di contributo di cui all'art. 4, commi 2, lettera b), e 3, lettera b), effettuato ai sensi dell'art. 4, comma 4, l'impresa beneficiaria trasmette al Servizio competente la documentazione attestante l'avvenuto versamento medesimo.

Art. 11.

Revoca e restituzione del contributo

1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui agli artt. 9, comma 5, e 10, comma 1, entro i termini previsti, il Servizio competente assegna un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione medesima.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 9, comma 5, entro il termine perentorio fissato ai sensi del comma 1, comporta la revoca del contributo per le quote di cui all'art. 4, commi 2, lettera b) e 3, lettera b), relative al trimestre per cui non è stata presentata la documentazione nonché per le quote relative agli eventuali trimestri successivi.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 10, comma 1, entro il termine perentorio fissato ai sensi del comma 1, comporta la revoca del contributo per le quote di cui all'art. 4, commi 2, lettera b) e 3, lettera b), già erogate all'impresa e che risultino non essere state versate ai lavoratori.

4. In caso di esecuzione del contratto di solidarietà per un numero di ore inferiore a quello previsto, il contributo di cui al presente regolamento è revocato in misura proporzionale al minore utilizzo della riduzione di orario.

5. Il contributo revocato ai sensi dei commi 2, 3 e 4 deve essere restituito con le procedure previste dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 13.

Modulistica e allegati

1. Con decreto del Direttore centrale lavoro, università e ricerca, da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione, è approvata la seguente modulistica:

a) il modello di domanda di contributo di cui all'art. 8;

b) i modelli delle dichiarazioni previste dagli articoli 5, comma 5, e 6, comma 3.

2. La modulistica di cui al comma 1 è resa disponibile sul sito internet della Regione.

3. Gli allegati A e B al presente regolamento sono aggiornati con decreto del Direttore centrale lavoro, università e ricerca da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Le imprese a favore delle quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia già stato emanato, da parte del competente organo nazionale, il decreto di concessione del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo di solidarietà in relazione al medesimo contratto di solidarietà difensivo stipulato, devono presentare la domanda di contributo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, pena la reiezione della domanda medesima.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: TONDO

(*Omissis*).

09R0775

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 agosto 2009, n. **0237/Pres.**

Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 17/2008.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia*, n. 34 del 26 agosto 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato), come modificata da ultimo con l'art. 7, commi 61 e 62, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2009);

Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge regionale n. 12/1995, che prevede, a seguito delle intervenute modifiche, il sostegno delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge medesima, mediante la concessione di contributi per le spese di assicurazione dei volontari, per l'acquisizione d'attrezzature tecniche, nonché per prestazioni di servizi necessari a consentire l'impegno diretto dei volontari in attività di particolare rilevanza;

Ritenuto quindi necessario emanare un nuovo Regolamento che sia conforme alla vigente previsione legislativa di cui al citato art. 8, provvedendo conseguentemente alla abrogazione del precedente «Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 2/2006», emanato con proprio decreto 23 febbraio 2006, n. 046/Pres.;

Preso atto che è stato sentito il Comitato regionale del volontariato nella riunione del 20 luglio 2009, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 12/1995, in merito al predetto Regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1846 del 6 agosto 2009;



Visto il decreto n. 2996/CULT del 12 agosto 2009, con cui si è provveduto, in applicazione dell'art. 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2004), a correggere due errori materiali rilevati nel testo del Regolamento medesimo, come approvato con la sopraindicata deliberazione;

Visto l'art. 42 dello Statuto della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 17/2008», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 1995, N. 12 COME DA ULTIMO MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N. 17/2008.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995 n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato) e successive modifiche ed integrazioni, a sostegno delle seguenti iniziative promosse dalle organizzazioni di volontariato:

- a) spese per l'assicurazione dei volontari;
- b) acquisizione d'attrezzature tecniche;

c) prestazioni di servizi necessari a consentire l'impegno diretto dei volontari in attività di particolare rilevanza.

Art. 2.

Beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro generale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 12/1995 o le loro forme di coordinamento regionale statutariamente disciplinate; per ciascun esercizio finanziario sono ammesse le domande presentate dalle organizzazioni che risultino iscritte nel Registro al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande sono presentate al Servizio regionale competente in materia di volontariato, redatte in conformità al modello, corredate dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il numero dei volontari operativi assicurati e le schede per ciascuna tipologia di intervento richiesto, in particolare:

- a) la scheda A per il rimborso delle spese assicurative;
- b) la scheda B per l'acquisizione d'attrezzature tecniche, completa dei preventivi di spesa della ditta fornitrice;
- c) la scheda C1 per le attività di particolare rilevanza che non prevedono l'impiego di collaboratori esterni;
- d) la scheda C2 per le attività di particolare rilevanza che prevedono la collaborazione di personale esterno;

2. Relativamente ai punti c) e d) le organizzazioni proponenti possono presentare la richiesta per una sola iniziativa per ciascun esercizio.

TITOLO II

Capo I

CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ASSICURATIVE

Art. 4.

Limite massimo del contributo e spesa ammissibile

1. Sono concessi contributi a sostegno delle spese sostenute per il premio della polizza assicurativa annua, nel limite massimo di 20,00 euro a volontario e comunque fino ad un massimo di 2.000,00 euro per ogni organizzazione richiedente. È ammesso a contributo l'importo del premio versato la cui rata scade nel corso dell'anno di presentazione della domanda.

Art. 5.

Casi d'esclusione

1. Non sono ammesse a contributo le organizzazioni convenzionate con enti locali o altri enti pubblici e le organizzazioni che fruiscono comunque della copertura dei medesimi oneri ad altro titolo.

2. Nel caso in cui la convenzione abbia ad oggetto attività che comportano le prestazioni di un limitato numero di volontari, è ammissibile a contributo la quota parte della polizza rimasta effettivamente a carico dell'organizzazione.

Art. 6.

Concessione ed erogazione

1. Previa verifica della completezza della documentazione e della insussistenza di eventuali cause di esclusione, il contributo viene concesso ed erogato in un'unica soluzione.

2. Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti al soddisfacimento delle domande pervenute, i contributi sono concessi in misura proporzionalmente ridotta.

Capo II

CONTRIBUTI PER L'ACQUISIZIONE D'ATTREZZATURE TECNICHE

Art. 7.

Limite massimo del contributo e spesa ammissibile

1. Sono concessi contributi nel limite massimo della spesa ammessa e comunque per un importo non superiore a 3.000,00 euro per ciascuna organizzazione richiedente.



2. Sono ammissibili a contributo le spese riguardanti l'acquisto di attrezzatura necessaria all'attività dell'organizzazione richiedente ad esclusione di: materiali di cancelleria o di facile consumo; abbigliamento (ad esclusione di quello richiesto per particolari funzioni dei volontari per motivi di sicurezza); abbonamenti per pubblicazioni o per la fruizione di servizi anche informatici; le spese per la manutenzione di beni o per l'estensione di garanzie oltre i termini di legge; elementi o impianti riguardanti le strutture, il riscaldamento, il condizionamento e l'illuminazione; i beni mobili registrati.

Art. 8.

Criteria di priorità

1. Per la concessione dei contributi le domande vengono ordinate in base al rapporto tra la spesa ammessa ed il numero dei volontari operanti presso l'organizzazione richiedente e regolarmente assicurati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 266/1991 a partire dalla domanda con il valore più basso.

2. Sono considerate prioritarie le domande delle organizzazioni che non hanno ricevuto contributi, per le attrezzature tecniche, nei due anni precedenti alla presentazione della domanda.

3. La graduatoria formulata ai sensi dei commi 1 e 2 viene comunicata al Comitato regionale per il volontariato.

4. I contributi sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria entro il limite delle risorse disponibili destinate a tale tipologia.

Art. 9.

Concessione ed erogazione

1. Il contributo viene concesso ed erogato in un'unica soluzione anticipatamente. Entro sessanta giorni dalla notifica del decreto di erogazione, i beneficiari presentano, a titolo di rendiconto, l'elenco analitico della documentazione giustificativa secondo quanto previsto dall'art. 43 della legge regionale n. 7/2000.

2. Qualora il contributo risulti di importo superiore alla spesa effettivamente sostenuta, si procede alla rideterminazione dello stesso con conseguente restituzione degli importi secondo quanto disposto dall'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 7/2000.

3. I beni oggetto del contributo sono iscritti nel libro degli inventari dell'organizzazione erimangono vincolati all'esercizio dell'attività della stessa.

Capo III

CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA

Art. 10.

Limite massimo del contributo e spesa ammissibile

1. I contributi sono concessi nel limite massimo della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a 8.000,00 euro. L'attività può essere promossa anche in forma congiunta con altre organizzazioni di volontariato iscritte al Registro generale.

2. Sono ammissibili i costi direttamente riferibili all'attuazione dell'intervento ed individuabili nelle seguenti tipologie di spesa:

a) rimborsi ai volontari, entro i limiti indicati nel modello della domanda;

b) spese generali di gestione;

c) altre spese riguardanti l'intervento;

d) spese per collaboratori esterni, entro limiti fissati in sede tecnica tenendo conto della complessità delle prestazioni, e riportati nel modello di domanda;

3. Sono comunque escluse dalla spesa ammissibile:

a) le spese per l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili;

b) le spese per l'acquisto di beni mobili registrati;

c) le spese per l'ordinario funzionamento dell'organizzazione proponente;

d) le spese per l'attività promozionale dell'organizzazione e quelle relative a studi, ricerche, seminari e convegni, non finalizzate all'attuazione del progetto;

e) le spese per l'acquisto di beni anche deperibili da destinare, anche in forma di aiuto, a soggetti terzi;

f) le spese di pubblicazione, duplicazione e stampa di materiale divulgativo qualora l'attività proposta si esaurisca con la sola diffusione del materiale stesso.

4. Non possono in ogni caso essere riconosciute spese per l'istituzione di premi o borse di studio in denaro.

Art. 11.

Casi d'esclusione

1. Sono esclusi dalla concessione dei contributi gli interventi attinenti alle materie della cooperazione internazionale allo sviluppo e della protezione civile.

2. Non sono ammissibili a contributo:

a) interventi il cui ambito di realizzazione non ricade nel territorio regionale;

b) interventi la cui realizzazione ha una durata superiore a dodici mesi;

c) interventi che non si realizzano con l'apporto determinante e prevalente di volontari appartenenti all'organizzazione richiedente;

3. Non sono inoltre ammissibili a contributo le domande generiche di finanziamento, prive di elementi progettuali nonché quelle relative all'attuazione di iniziative promozionali o istituzionali rientranti nell'attività ordinaria dell'organizzazione.

Art. 12.

Criteria di priorità

1. Per l'assegnazione dei contributi si procede, previo accertamento della coerenza dell'attività descritta, valutando prioritariamente le domande relative ad interventi proposti negli ambiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 e tenuto conto:

a) del rapporto tra costo complessivo e numero dei volontari coinvolti in ordine crescente;

b) della presenza di collaboratori esterni;

c) della presentazione in forma congiunta.

Art. 13.

Concessione ed erogazione

1. I contributi sono concessi in base alla valutazione degli interventi, sentito il parere del Comitato regionale per il volontariato.

2. All'erogazione si procede in seguito alla comunicazione di avvio dell'attività nella misura pari all'80% del contributo concesso. Qualora l'intervento non venga avviato entro sei mesi dalla notifica del decreto di concessione, si procede alla revoca del medesimo, salva la possibilità di proroga su istanza debitamente motivata.

3. Al saldo del contributo si provvede contestualmente all'approvazione del rendiconto.

Art. 14.

Variazioni dell'intervento

1. Eventuali variazioni degli elementi progettuali o variazioni compensative delle voci di spesa indicate nel preventivo sono preventivamente autorizzate dal Servizio competente, che accerta il permanere del fine pubblico perseguito nonché l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.



2. Qualora in base agli elementi acquisiti si accerti che le variazioni di cui al comma 1 determinano l'inammissibilità dell'iniziativa o comportano comunque una sostanziale modifica dell'intervento originario, il Servizio competente rigetta l'istanza di variazione con conseguente obbligo per il beneficiario di realizzare l'intervento nella sua forma originaria a pena di revoca del contributo.

Art. 15.

Rendicontazione

1. I beneficiari sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, l'elenco analitico della documentazione giustificativa secondo quanto previsto dall'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, indicando altresì tutti gli altri eventuali contributi pubblici o privati ottenuti per la stessa iniziativa, la cui somma non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario, unitamente ad una relazione finale sull'attuazione dell'iniziativa.

2. Il termine di rendicontazione viene fissato nel decreto di erogazione, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento.

3. Le eventuali richieste di proroga possono essere accolte su istanza debitamente motivata e per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 16.

Revoca e rideterminazione del contributo

1. In caso di mancata rendicontazione entro il termine di cui all'art. 15 viene disposta la revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

2. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso, si procede alla rideterminazione del contributo.

3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la realizzazione dell'intervento risulti parziale, il Servizio competente, valutati i risultati conseguiti, provvede alla rideterminazione del contributo, riconoscendo a rendiconto solo le spese direttamente riferibili al conseguimento del risultato utile e provvede invece alla revoca negli altri casi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 17

Ispesioni e controlli

1. Il Servizio competente dispone verifiche contabili a campione sulla documentazione presentata a rendiconto ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000.

2. Possono altresì essere disposte in qualunque momento le ispezioni ed i controlli di cui all'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 18.

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19.

Modifiche alla modulistica

1. Eventuali modifiche ed integrazioni dei modelli di domanda e alle schede A, B, C1 e C2 del presente regolamento, previste per la redazione delle domande di contributo, sono disposte con decreto del Direttore del servizio regionale competente in materia di volontariato, da pubblicare sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 20.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della regione del 23 febbraio 2006, n. 046/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 21.

Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti avviati negli esercizi precedenti si applica la disciplina recata dal regolamento di cui all'art. 20.

2. In fase di prima applicazione, sono accolte le domande presentate entro il termine previsto, compilate sulla modulistica aggiornata e le domande presentate sulla modulistica precedente relative alle fattispecie di contributi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione del 23 febbraio 2006, n. 046/Pres., salvo l'eventuale richiesta delle integrazioni necessarie.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

(Omissis).

09R0776

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 agosto 2009, n. 0238/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 novembre 2000, n. 402 (Regolamento di attuazione della legge regionale 2 maggio 2000, n. 9, concernente «Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, n. 34 del 26 agosto 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 2 maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale);

Visto il Regolamento di attuazione della predetta legge regionale, approvato con proprio decreto 10 novembre 2000, n. 0402/Pres.;


Visto l'art. 8, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), che modifica l'art. 1, comma 2, della citata legge regionale 9/2000, prevedendo, a sostegno degli istituti scolastici non statali che attuano i corsi e i programmi formativi ivi indicati, anche contributi diretti alla riduzione degli oneri correnti da essi sostenuti per il funzionamento;

Considerato che si rende necessario provvedere al corrispondente adeguamento del regolamento di attuazione sopra citato;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1854 del 6 agosto 2009;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 novembre 2000, n. 402 (Regolamento di attuazione della legge regionale 2 maggio 2000, n. 9, concernente «Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale»)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 NOVEMBRE 2000, N. 402 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 2000, N. 9, CONCERNENTE «INTERVENTI PER PROMUOVERE IL DIRITTO ALLO STUDIO, PER LA DIVERSIFICAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA NELL'AMBITO DEL SISTEMA SCOLASTICO REGIONALE»).

Art. 1.

Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 10 novembre 2000, n. 402

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 10 novembre 2000, n. 402 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «20 milioni» e «30 milioni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «25.000 euro» e «35.000 euro»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I contributi destinati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 9/2000, come modificato dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, alla riduzione di oneri correnti di funzionamento, sono determinati come quote aggiuntive dei finanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo, in un importo non eccedente il 50 per cento dell'importo assegnato ai sensi del medesimo comma 2».

Visto, il Presidente: TONDO

09R0777

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 24.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 223 del 24 dicembre 2009)

(Omissis).

09R1004

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 25.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 224 del 24 dicembre 2009)

(Omissis).

09R1005

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 26.

Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 226 del 29 dicembre 2009)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione, in coerenza con i principi di democrazia, uguaglianza, giustizia e solidarietà di cui all'art. 2, comma 1, dello Statuto regionale, riconosce la funzione rilevante del commercio equo e solidale nella promozione in Emilia-Romagna dei valori di giustizia sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile e di un modello produttivo fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le persone e per l'ambiente.

2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1:

a) favorendo una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili;

b) promuovendo una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale.

3. La Regione sostiene, anche economicamente, iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2.

Art. 2.

Definizione di commercio equo e solidale

1. Il commercio equo e solidale è caratterizzato da un approccio alternativo al commercio internazionale tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nelle relazioni economiche internazionali attraverso migliori condizioni commerciali e sociali per i produttori ed i lavoratori dei paesi in via di sviluppo.


2. Il commercio equo e solidale promuove una relazione paritaria tra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione, favorendo:

a) pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso;

b) il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell'ordine;

c) la tutela dei diritti dei lavoratori, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;

d) un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale miglio-



mento sia della qualità dei prodotti e dei servizi, tramite l'assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunità locale;

- e) il rispetto dell'ambiente;
- f) la trasparenza delle strutture organizzative.

Art. 3.

Soggetti del commercio equo e solidale

1. Ai fini della presente legge sono soggetti del commercio equo e solidale gli enti non aventi scopo di lucro, organizzati in forma collettiva e democratica, che operano in forma stabile sul territorio regionale, appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- a) enti che rilasciano l'accreditamento di organizzazione del commercio equo e solidale;
- b) organizzazioni del commercio equo e solidale in possesso dell'accreditamento rilasciato da enti accreditatori;
- c) enti che certificano i prodotti del commercio equo e solidale.

2. I soggetti del commercio equo e solidale di cui al comma 1 conformano la propria attività alle norme volontarie elaborate:

a) dalle associazioni internazionali per il commercio equo e solidale, quali FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) e WFTO (World Fair Trade Organization), in coerenza con la Risoluzione del Parlamento europeo sul commercio equo e solidale e lo sviluppo (2005/2245 (INI)), approvata il 6 luglio 2006;

b) dagli enti che promuovono ed organizzano il settore a livello nazionale, quali AGICES (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale), e a livello regionale.

3. Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente legge i soggetti di cui al comma 1, individuati sulla base dei requisiti stabiliti e con le modalità definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c).

Art. 4.

Prodotti del commercio equo e solidale

1. Ai fini della presente legge i prodotti del commercio equo e solidale possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) provenienza dei prodotti da un'organizzazione accreditata per il commercio equo e solidale di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);
- b) certificazione dei prodotti da parte degli enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

Art. 5.

Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti all'art. 1:

- a) promuove iniziative divulgative e di sensibilizzazione, mirate a diffondere la realtà del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, in particolare delle ricadute sociali ed ambientali derivanti dalla produzione e commercializzazione del prodotto;
- b) promuove specifiche azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e sulle opportunità offerte dai prodotti del commercio equo e solidale;
- c) promuove iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
- d) promuove e sostiene le giornate del commercio equo e solidale di cui all'art. 6;
- e) promuove la creazione sulla rete Internet di un portale regionale per il commercio equo e solidale, in cui inserire informazioni in materia di commercio equo e solidale;
- f) concede ai soggetti del commercio equo e solidale di cui all'art. 3, comma 1, contributi fino a un massimo del quaranta per cento delle spese ammissibili relative ad investimenti, funzionali all'espletamento dell'attività dell'organizzazione e dell'ente, per l'apertura e la

ristrutturazione della sede, l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;

g) promuove l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti pubblici, in particolare nei punti di somministrazione interni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi.

2. I Comuni con oltre 50 mila abitanti possono istituire, con le modalità previste all'art. 6 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), mercati e fiere su aree pubbliche aventi come merceologia prevalente o esclusiva i prodotti del commercio equo e solidale.

Art. 6.

Giornata regionale del commercio equo e solidale

1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, promuove e sostiene, con specifici contributi alle organizzazioni e agli enti di cui all'art. 3, comma 1, le giornate del commercio equo e solidale, quale momento di incontro tra la comunità emiliano-romagnola e la realtà del commercio equo e solidale.

Art. 7.

Disposizioni attuative

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce:

- a) i criteri e le modalità attuative degli specifici interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), ed all'articolo 6;
- b) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;
- c) i requisiti che devono possedere i soggetti del commercio equo e solidale beneficiari degli aiuti di cui alla presente legge, nonché le modalità di individuazione dei medesimi soggetti, come previsto dall'art. 3, comma 3.

Art. 8.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:


- a) lo stato di attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, evidenziando i risultati raggiunti e le eventuali criticità riscontrate;
- b) le tipologie dei soggetti beneficiari, le risorse stanziare ed erogate per i contributi di cui all'art. 5.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio e per la valutazione congiunta dell'impatto che le iniziative assunte hanno avuto sull'andamento dei consumi di prodotti del commercio equo e solidale nel territorio regionale.

Art. 9.

Disposizioni in materia di aiuti di Stato

1. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (*de minimis*) in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.



Art. 10.

Trattamento dei dati personali

1. Le operazioni di diffusione e comunicazione derivanti dall'applicazione della presente legge sono oggetto di disciplina con atto di natura regolamentare.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'art. 5, comma 1, lettera f), e all'art. 6 della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale n. 40 del 2001.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 dicembre 2009

L'Assessore delegato: Giovanni BISSONI

09R1006

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 27.

Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 227 del 29 dicembre 2009)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In conformità ai principi sanciti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) in materia di educazione allo sviluppo sostenibile, nonché ai principi vigenti nell'ordinamento dell'Unione europea e nell'ordinamento nazionale in materia di diritto all'informazione su ambiente e sostenibilità, e in particolare a quelli posti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), la Regione con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

a) promuovere nella popolazione giovane e adulta lo sviluppo di conoscenze, consapevolezza, comportamenti e capacità di azione a livello individuale e sociale, idonei a perseguire la sostenibilità ambientale, sociale, economica e istituzionale, attraverso i metodi e gli strumenti educativi, partecipativi e comunicativi;

b) promuovere una educazione alla sostenibilità, come definita dai principi suddetti, che integra in un disegno comune gli aspetti globali e locali della cittadinanza attiva, della pace, della democrazia, dei diritti umani, dello sviluppo equo e solidale, della tutela della salute, delle pari opportunità, della cultura, della protezione dell'ambiente e della gestione sostenibile delle risorse naturali;

c) promuovere la raccolta e la diffusione delle informazioni sulla sostenibilità ambientale, sociale, economica e istituzionale del territorio regionale, anche al fine di favorire la consapevole partecipazione dei cittadini ai processi decisionali;

d) favorire l'accesso da parte dei cittadini e delle loro forme organizzate alle informazioni in materia di ambiente e sviluppo sostenibile in possesso della pubblica amministrazione, al fine di promuovere la loro partecipazione attiva alla costruzione di un futuro sostenibile;

e) sviluppare, in collaborazione con le autonomie locali, il sistema scolastico e dell'alta formazione, le agenzie scientifiche, le imprese, il volontariato e l'associazionismo, il sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (sistema regionale INFEAS);

f) promuovere, nel quadro del sistema regionale INFEAS di cui all'art. 2, mediante adeguati progetti formativi e sistemi di documentazione e di valutazione di strutture e attività, la continuità e la qualità delle azioni educative e comunicative attraverso il riconoscimento e la valorizzazione di centri e strutture territoriali permanenti e di scuole e istituti scolastici e loro reti che perseguono l'educazione alla sostenibilità;

g) promuovere il coordinamento e la progressiva integrazione a livello regionale, provinciale e comunale delle diverse programmazioni ed esperienze educative relative all'ambiente e alla biodiversità, alla corretta alimentazione, alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile, alla salute, alla partecipazione, in coerenza con i principi definiti dall'ONU e dall'UNESCO per l'educazione alla sostenibilità;

h) contribuire e partecipare al sistema nazionale INFEA di cui all'art. 3, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), sulla base degli atti di indirizzo e di programma approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), anche attraverso accordi di programma con gli organi statali competenti.

2. La Regione persegue i predetti obiettivi attraverso:

a) il sistema regionale INFEAS di cui all'art. 2;

b) la Commissione regionale di coordinamento di cui all'art. 7;

c) il programma regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (programma regionale INFEAS) di cui all'art. 3;

d) le periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente e della sostenibilità della Regione Emilia-Romagna e la messa a disposizione del catalogo delle fonti e di tutti i dati sull'ambiente e sulla sostenibilità in suo possesso di cui all'art. 6.


3. La Regione assicura l'accesso alle informazioni in materia ambientale con le modalità di cui all'art. 7 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso) e al decreto legislativo n. 195 del 2005.

Art. 2.

Il sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (sistema regionale INFEAS)

1. Il sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (sistema regionale INFEAS) è un'organizzazione a rete che coinvolge una pluralità di soggetti pubblici e privati del territorio regionale con l'obiettivo di promuovere il coordinamento, la qualificazione e la continuità delle attività di educazione alla sostenibilità.

2. La Regione svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo del sistema regionale INFEAS anche attraverso la promozione di funzioni e azioni di sistema.



3. Le Province concorrono con la Regione alla definizione della programmazione regionale INFEAS e sviluppano, in collaborazione con i Comuni e in modo partecipato, una propria programmazione.

4. I Comuni e le loro forme associative svolgono, di norma, funzioni di gestione delle strutture di educazione alla sostenibilità sul territorio.

5. Gli enti di cui ai commi 2, 3 e 4 curano il raccordo e il coordinamento tra la programmazione INFEAS e i rispettivi strumenti di programmazione generali e di settore.

6. Partecipano al sistema regionale INFEAS la Regione, le Province, i Comuni e le loro forme associative, l'Agenzia regionale prevenzione e ambiente (ARPA), gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).

7. Sono chiamati a concorrere al sistema regionale INFEAS anche le scuole, gli istituti scolastici, le università, i centri di educazione alla sostenibilità (CEAS) di cui all'art. 4 della presente legge, le fattorie didattiche di cui alla legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole), le associazioni del volontariato, le associazioni professionali, le associazioni di impresa e tutti gli altri soggetti pubblici e privati che operano in coerenza con i principi di cui all'art. 1.

8. Il sistema regionale INFEAS dell'Emilia-Romagna fa parte del sistema nazionale INFEA di cui alla legge n. 426 del 1998 e in quanto tale partecipa e collabora alla piena realizzazione degli obiettivi definiti congiuntamente a livello nazionale ed approvati in sede di Conferenza permanente di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997 in materia di educazione all'ambiente e alla sostenibilità; opera altresì in collaborazione con altre reti, associazioni, istituzioni di livello nazionale e interregionale nel campo dell'informazione ed educazione alla sostenibilità.

9. La Regione e le Province promuovono specifici protocolli di intesa, accordi di programma e convenzioni con i diversi soggetti che concorrono al sistema regionale INFEAS al fine di formalizzare la collaborazione e le relazioni tra gli stessi.

Art. 3.

Programma regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (programma regionale INFEAS)

1. Il programma regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (programma regionale INFEAS) costituisce strumento di indirizzo e di attuazione delle politiche regionali in materia di educazione alla sostenibilità.

2. Il programma regionale INFEAS è approvato dall'Assemblea legislativa regionale su proposta della Giunta. La Giunta regionale, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'art. 23 dello Statuto regionale nonché della Commissione regionale di coordinamento di cui all'art. 7 della presente legge, dopo avere sentito i soggetti interessati.

3. Il programma regionale INFEAS è attuato dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e loro forme associative in base alle rispettive competenze e in collaborazione con tutti i soggetti che concorrono al sistema regionale INFEAS. Ha durata triennale e contiene:

a) gli indirizzi per le funzioni e le azioni di sistema di livello regionale ed i relativi metodi e strumenti formativi, comunicativi, partecipativi, documentali, valutativi, ivi incluse le azioni volte a promuovere il coordinamento tra tutte le educazioni coerenti con i principi sull'educazione alla sostenibilità di cui all'art. 1;

b) gli indirizzi generali per la qualità dei servizi e la gestione dei CEAS, nonché per la valorizzazione del loro ruolo in riferimento alle politiche e strategie dei Comuni e degli altri soggetti titolari dei CEAS;

c) gli indirizzi per la definizione dei programmi di coordinamento provinciale INFEAS;

d) gli indirizzi generali per la promozione e il sostegno della rete dei CEAS di cui all'art. 4 e delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità e per l'organizzazione del sistema regionale INFEAS;

e) gli indirizzi programmatici da attuare attraverso le reti di scuole per l'educazione alla sostenibilità;

f) l'individuazione delle modalità e delle forme di rapporto del sistema regionale INFEAS con i soggetti di cui all'art. 2, commi 6 e 7;

g) l'individuazione delle forme di integrazione con le altre programmazioni ed iniziative informative ed educative, coerenti con i principi dell'educazione alla sostenibilità, previste in attuazione delle norme regionali concernenti l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, l'educazione ai consumi, l'educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile, l'educazione alla salute, l'educazione alla partecipazione, le azioni regionali in materia di istruzione e formazione e di politiche giovanili;

h) l'individuazione delle forme ed azioni di integrazione tra il programma regionale INFEAS e le pianificazioni e programmazioni di livello regionale, provinciale e comunale in materia di territorio, ambiente, energia, turismo, acque, rifiuti, telematica e società dell'informazione, salute, mobilità e trasporti, tutela dei consumatori e sviluppo rurale.

Art. 4.

I centri di educazione alla sostenibilità (CEAS)

1. I centri di educazione alla sostenibilità (CEAS) sono strutture educative distribuite sul territorio regionale e si rivolgono a istituti scolastici, famiglie, cittadini e comunità locali.

2. I CEAS sono istituiti, di norma, dagli enti locali e dalle loro forme associative, ovvero realizzati da altri soggetti pubblici e privati, sulla base degli indirizzi definiti dal programma regionale INFEAS. Gli enti locali e le loro forme associative si avvalgono dei CEAS per l'attuazione delle proprie iniziative di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione legate ai temi della sostenibilità.

3. I CEAS sono organizzati in rete a livello regionale e operano in prevalenza a livello comunale e intercomunale. Possono essere individuati dal programma regionale INFEAS, qualora dotati di particolari competenze e specializzazioni, per la gestione di attività e azioni che coinvolgono più soggetti che concorrono al sistema regionale INFEAS o per supportare le campagne di comunicazione a valenza educativa di livello regionale.

4. I CEAS sono attivi nella progettazione e realizzazione di percorsi e programmi educativi per istituti scolastici e cittadini; corsi e momenti di formazione e aggiornamento; soggiorni educativi e turismo ecologico; materiali didattici e divulgativi; seminari, convegni ed eventi pubblici; attività di ricerca, analisi e monitoraggio in campo ambientale; attività di documentazione e gestione di biblioteche specializzate; servizi di informazione ai cittadini; supporto alla gestione di processi partecipativi sul territorio; gestione sostenibile di ambienti e strutture; campagne di sensibilizzazione sugli stili di vita sostenibili.

5. I CEAS operano prevalentemente per l'attuazione di azioni contenute nel programma regionale INFEAS e nei programmi provinciali di educazione alla sostenibilità.

6. La Regione, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali, promuove la gestione associata dei servizi erogati dai CEAS in territori omogenei anche al fine di ottenere economie di scala, perseguendo l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle strutture di educazione alla sostenibilità sul territorio, anche attraverso l'unificazione di centri preesistenti.

7. La Regione, acquisito il parere delle Province, riconosce i CEAS senza scopo di lucro, sulla base di criteri e indicatori di qualità relativi a strutture, competenze e progetti, coerenti con gli indirizzi elaborati nell'ambito del sistema nazionale INFEA.

Art. 5.

Le reti di scuole per l'educazione alla sostenibilità

1. La Regione, nell'ambito del programma regionale INFEAS, riconosce, sostiene e valorizza le scuole e gli istituti scolastici che, anche in rete tra loro, coniugano i temi della sostenibilità con il piano dell'offerta formativa e che strutturano al proprio interno esperienze e attività permanenti di educazione alla sostenibilità.

2. La Regione supporta e promuove forme di co-progettazione educativa scuola-territorio per tutte le fasce di età e la partecipazione del sistema formativo allo sviluppo locale.

3. La Regione valorizza il lavoro degli istituti scolastici e delle loro reti per l'educazione alla sostenibilità promuovendo la divulgazione delle buone pratiche e la documentazione dei percorsi didattici anche attraverso banche-dati e strumenti informatici.



Art. 6.

Relazione sullo stato dell'ambiente e della sostenibilità e attuazione del decreto legislativo n. 195 del 2005

1. La Giunta regionale redige, di norma ogni cinque anni, una relazione sullo stato dell'ambiente e della sostenibilità della Regione Emilia-Romagna, con il supporto tecnico dell'ARPA.

2. La Regione promuove e favorisce altresì la redazione e la divulgazione di relazioni sullo stato dell'ambiente e della sostenibilità a scala provinciale e comunale.

3. La Regione, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 195 del 2005, garantisce il diritto di accesso all'informazione ambientale, avvalendosi anche delle tecnologie informatiche e telematiche disponibili.

Art. 7.

Commissione regionale di coordinamento

1. È istituita la Commissione regionale di coordinamento per l'informazione e l'educazione alla sostenibilità con il compito di:

a) concorrere all'elaborazione di linee guida per la stesura del programma regionale INFEAS;

b) esprimere parere in ordine al programma regionale INFEAS ed ai programmi provinciali INFEAS;

c) proporre i criteri e i requisiti di qualità sulla base dei quali caratterizzare e valutare i CEAS e gli istituti scolastici ai fini del loro riconoscimento ai sensi dell'articolo 4, comma 7;

d) verificare l'andamento delle attività previste nel programma regionale INFEAS e nei programmi provinciali ed esprimere alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte in merito;

e) esaminare e fornire valutazioni in merito ad argomenti e temi in materia di informazione e di educazione alla sostenibilità che la Giunta regionale ritenga di sottoporre alla Commissione stessa.

2. La Commissione è istituita con atto della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di sviluppo sostenibile, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) un membro designato da ciascuna Provincia;

c) un membro designato dall'ARPA;

d) sette membri nominati dalla Giunta regionale tra persone di comprovata esperienza in materia di informazione, comunicazione ed educazione alla sostenibilità maturata in strutture pubbliche o private.

3. Sono invitati permanenti ai lavori della Commissione il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e il direttore dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ex IRRE Emilia-Romagna), o loro delegati.

4. Sono invitati permanenti ai lavori della Commissione i dirigenti, o loro delegati, dei settori dell'Amministrazione regionale e delle Agenzie della Regione che hanno il compito di promuovere l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, l'educazione ai consumi, l'educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile, l'educazione alla salute, l'educazione alla partecipazione, le pari opportunità, l'istruzione, la formazione e le politiche giovanili.

5. Un collaboratore regionale svolge le funzioni di segretario.

6. Al fine dell'elaborazione del programma regionale INFEAS, il Presidente della Commissione promuove la consultazione degli enti e dei soggetti interessati.

7. Qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può invitare alle riunioni della Commissione esperti e rappresentanti di altri enti e soggetti interessati.

8. La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessità e su specifiche tematiche, convocare commissioni allargate e costituire gruppi di lavoro, aperti alla partecipazione dei CEAS e di altri soggetti del sistema regionale INFEAS.

Art. 8.

Attuazione del programma regionale INFEAS

1. Alla realizzazione di quanto previsto dalla presente legge la Regione provvede direttamente per quanto attiene a:

a) attività di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione alla sostenibilità di valenza regionale, interregionale e sovregionale individuate nel programma regionale INFEAS di cui all'art. 3, anche avvalendosi dei CEAS e con il supporto degli istituti scolastici di cui all'art. 2, comma 7;

b) supporto all'elaborazione e alla gestione dei programmi provinciali INFEAS di cui all'art. 3;

c) relazione sullo stato dell'ambiente e della sostenibilità della Regione Emilia-Romagna di cui all'art. 6;

d) organizzazione, promozione e realizzazione di attività didattiche volte alla formazione ed alla qualificazione professionale degli operatori di educazione alla sostenibilità di cui all'articolo 4.

2. La Regione provvede altresì alla realizzazione di quanto previsto dalla presente legge mediante concessione di contributi finanziari a:

a) enti locali e altri soggetti che abbiano istituito CEAS riconosciuti dalla Regione, per la realizzazione di attività di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione alla sostenibilità individuate nel programma regionale INFEAS;

b) enti locali e altri soggetti che abbiano istituito CEAS riconosciuti dalla Regione, per la realizzazione, la qualificazione e il potenziamento dei CEAS stessi;

c) scuole e istituti scolastici di ogni ordine e grado, per la promozione di attività di educazione alla sostenibilità individuate dal programma regionale INFEAS e dai programmi provinciali INFEAS.

3. La misura dei contributi finanziari di cui al comma 2 è stabilita nei singoli atti di attuazione del programma regionale INFEAS.

Art. 9.

Autorizzazione a costituire e partecipare all'Associazione «Forum nazionale sul risparmio e conservazione della risorsa idrica»

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione dell'Associazione «Forum nazionale sul risparmio e conservazione della risorsa idrica», di seguito Associazione.

2. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) promuovere, sviluppare, aggiornare, diffondere e applicare politiche di risparmio, di conservazione e di uso efficiente della risorsa idrica nei settori agricolo, civile, zootecnico e industriale;

b) promuovere, realizzare e diffondere iniziative di risparmio, di conservazione e di uso efficiente dell'acqua a livello nazionale, regionale e locale.

3. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'Associazione non persegua fini di lucro;

b) che l'Associazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;

c) che lo statuto conferisca alla Regione la facoltà di nominare propri rappresentanti negli organi dell'Associazione.

4. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la costituzione e la partecipazione della Regione all'Associazione e, personalmente o tramite un suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di associato.

5. Spetta alla Giunta regionale procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Associazione.

6. L'Associazione presenta alla Regione i programmi delle iniziative e delle attività, nonché una relazione annuale che attesta la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate.

7. All'onere derivante dalla corresponsione della quota associativa annuale la Regione fa fronte ai sensi dell'art. 10.



Art. 10.

Norme finanziarie

1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante la istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 11.

Norme transitorie e finali

1. Entro sedici mesi dall'entrata in vigore della presente legge regionale, la Regione provvederà a riconoscere i CEAS secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 resta valido l'elenco dei centri di educazione ambientale già accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione ambientale). Tali centri continuano a svolgere, fino al nuovo riconoscimento previsto dal comma 1, le funzioni di cui alla presente legge nell'ambito del programma regionale INFEAS.

3. È abrogata la legge regionale 16 maggio 1996, n. 15 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione ambientale).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 dicembre 2009

L'Assessore delegato: Giovanni BISSONI

09R1007

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 28.

Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 228 del 29 dicembre 2009)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea 18 giugno 2003, n. 302, Politica integrata dei prodotti - Sviluppare il concetto di «ciclo di vita ambientale», e nel programma Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione 2 agosto 2002, n. 57 e del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, anche detto Piano nazionale d'azione sul Green Public Procurement (PAN GPP), approvato con decreto ministeriale 11 aprile 2008, le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), introducono

nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

Art. 2.

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici

1. Nel Programma regionale per la tutela dell'ambiente, denominato Piano d'azione ambientale, di cui all'art. 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono contenuti i criteri per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici di cui all'art. 1. Nel rispetto del Piano di cui all'articolo 1, la Regione introduce i criteri più avanzati di sostenibilità ambientale.

2. La Regione promuove e sostiene, attraverso l'emaneazione di linee guida, i Piani d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici dei Comuni, delle Province, delle Unioni dei Comuni e degli altri enti pubblici, finalizzati ad orientare le rispettive stazioni appaltanti all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi, vincolando la concessione di eventuali incentivi alla predisposizione dei piani stessi.

3. La Regione, le Province e i Comuni, con l'eccezione di quelli con popolazione residente inferiore ai cinquemila abitanti, approvano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un Piano d'azione di durata triennale finalizzato alla definizione di un programma operativo per l'introduzione di criteri ambientali nelle procedure d'acquisto di forniture di beni e servizi.

4. L'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER elabora la propria programmazione annuale coerentemente con gli obiettivi dei piani di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici di cui al comma 2.

5. La Regione, le Province, le Unioni dei Comuni e i Comuni attuano quanto previsto dalla presente legge anche attraverso il sistema regionale centralizzato degli acquisti gestito da Intercent-ER.

6. Le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi si basano sui criteri di cui all'art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):

- a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
- b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
- c) riduzione della produzione di rifiuti;
- d) riduzione delle emissioni inquinanti;
- e) riduzione dei rischi ambientali.


A questi criteri si aggiunge quello della implementazione delle tecniche di riciclo e riutilizzo dei rifiuti e dell'acquisto di prodotti agroalimentari tipici e biologici, il cui intero ciclo di produzione sia realizzato in Emilia-Romagna.

7. Nelle procedure d'acquisto, la Regione applica i «criteri ambientali minimi» fissati, per le categorie merceologiche indicate dall'art. 1, comma 1127, della legge n. 296 del 2006, con decreti del Ministro dell'ambiente, in applicazione del PAN GPP. L'applicazione dei «criteri ambientali minimi» si realizza perseguendo gli obiettivi di sostenibilità ambientale più elevati. In attuazione delle indicazioni specifiche eventualmente elaborate in riferimento a ciascun settore di intervento, come previsto dal PAN GPP, la Regione provvede ad implementare ulteriori criteri o performance ambientali più avanzate.

Art. 3.

Monitoraggio

1. La Giunta regionale elabora e trasmette all'Assemblea legislativa una relazione annuale sullo stato dell'introduzione degli strumenti di GPP nel territorio regionale.



Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 dicembre 2009

L'Assessore delegato: Giovanni BISSONI

09R1008

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2009, n. 57.

Trasferimento del patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 15 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Considerato quanto segue:

1. In Regione Toscana, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970), furono realizzati quattro impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici. Gli impianti sono il centro macellazione carni per l'Italia centrale ubicato nel comune di Chiusi, il Centro di commercializzazione dei fiori dell'Italia centrale (Comicent) ubicato nel Comune di Pescia, il mercato ortofrutticolo del medio tirreno ubicato nel Comune di Pisa, l'impianto invecchiamento vini ubicato nel Comune di Radda in Chianti;

2. La proprietà dei suddetti impianti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), è stata trasferita alla Regione Toscana dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001;

3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Regione Toscana con la presente legge dispone il trasferimento ai comuni territorialmente competenti, in quanto risultano essere gli enti territoriali che più conoscono le necessità e le opportunità della comunità locale. Inoltre, avendo i comuni un ruolo determinante in termini di pianificazione urbanistica, è più facile fare scelte tali da individuare priorità di utilizzazione che garantiscano uno sviluppo economico locale sostenibile;

4. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa e patrimoniale degli enti locali il trasferimento è subordinato all'accettazione del comune interessato;

5. Lo stato di conservazione degli immobili richiede interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in alcuni casi anche lavori urgenti di messa in sicurezza. Pertanto, tenuto conto che dal 2005 sono state stanziare risorse per spese di investimento per tali immobili, si ritiene necessario trasferire una quota parte di tali fondi ai comuni che accettano il trasferimento in proprietà dei beni;

6. Gli impianti suddetti furono realizzati per finalità di particolare interesse pubblico. Il mantenimento di dette strutture al servizio della collettività costituisce una scelta da favorire, così come quella di utilizzare i beni per la valorizzazione della filiera agro-alimentare e le attività ad essa complementari.

Art. 1.

Oggetto

1. In ottemperanza al principio di sussidiarietà e al fine di dotare i comuni interessati di ulteriori risorse immobiliari per l'esercizio delle loro funzioni istituzionali, la Regione trasferisce in proprietà a titolo gratuito ai seguenti comuni i beni immobili, o parti di essi, a fianco di ciascuno di essi indicati:

a) al Comune di Chiusi (Siena) il centro macellazione carni per l'Italia centrale;

b) al Comune di Pescia (Pistoia) il Centro di commercializzazione dei fiori per l'Italia centrale;

c) al Comune di Pisa il mercato ortofrutticolo del medio Tirreno;

d) al Comune di Radda in Chianti (Siena) l'impianto invecchiamento vini.

2. Ai comuni che accettano gli immobili è concesso un contributo straordinario, determinato secondo quanto disposto dal successivo art. 3.

Art. 2.

Procedure

1. Ai fini del trasferimento dei beni di cui all'art. 1, i comuni esprimono la loro accettazione, secondo il proprio ordinamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Insieme all'atto con il quale dichiarano di accettare il trasferimento del bene, i comuni trasmettono alla Giunta regionale un progetto di massima nel quale sono riportati:

a) la destinazione che intendono dare al bene o alle parti di esso cui sono interessati;

b) gli interventi eventualmente occorrenti al miglioramento della sicurezza e della funzionalità dell'immobile, con i relativi costi e tempi di realizzazione.


3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione dispone del bene nel rispetto della normativa regionale vigente.

Art. 3.

Valutazione dei progetti e determinazione del contributo

1. Trascorso il termine di cui all'art. 2, comma 1, la Giunta regionale provvede alla valutazione dei progetti presentati dai comuni che hanno dichiarato di accettare l'immobile e alla determinazione del contributo straordinario.

2. Il contributo straordinario è concesso nella quota fissa di € 500.000,00 per ciascun comune che ha dichiarato di accettare l'immobile e in una quota determinata in base alla valutazione della documentazione presentata, con particolare riferimento alla qualità dei progetti presentati sotto il profilo del miglioramento della messa in sicurezza e della funzionalità. Nella determinazione di tale parte del contributo si tiene particolarmente conto della decisione del comune di continuare ad utilizzare l'immobile nell'interesse della collettività e per finalità di valorizzazione della filiera agro-alimentare e attività ad essa complementari.



3. Lo schema di deliberazione della Giunta regionale relativa alla valutazione dei progetti presentati dai comuni e alla determinazione dei contributi è trasmesso preventivamente alle commissioni consiliari competenti.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità per l'erogazione dei contributi e la rendicontazione del loro utilizzo per le finalità previste dalla legge.

Art. 4.
Consegna

1. La consegna dei beni è effettuata dal dirigente regionale competente in materia di patrimonio mediante appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti dei comuni interessati.

2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale a favore dell'ente destinatario dei beni, che provvederà a propria cura e spese nei termini di legge.

Art. 5.
Norma finanziaria

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 4, è autorizzata la spesa complessiva di € 4.000.000,00, cui si fa fronte con le risorse di cui all'art. 28, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), stanziata sull'unità previsionale di base (UPB) 522 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2009.

Art. 6.
Monitoraggio e valutazione

1. Trascorso un anno dall'erogazione del contributo, la Giunta regionale trasmette alle competenti commissioni del Consiglio regionale una relazione in cui riferisce sugli interventi di miglioramento della messa in sicurezza e della funzionalità attuati sugli immobili trasferiti, e sull'utilizzazione degli stessi.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 ottobre 2009

MARTINI

09R0814

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2009, n. 58.

Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 40 del 21 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile);

Visti gli art. 107 e 108 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni con la legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge regionale 1° dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norma per il governo del territorio);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 7 settembre 2009;

Considerato quanto segue:

1. A seguito della riforma della parte seconda, titolo V, della Costituzione le materie «protezione civile» e «territorio» rientrano nella competenza legislativa concorrente delle regioni;

2. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 112/1998 sono trasferite alle regioni tutte le funzioni concernenti la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi di eventi calamitosi e catastrofi in genere sulla base degli indirizzi nazionali;

3. Con la sentenza della Corte costituzionale 30 ottobre 2003, n. 327, in osservanza ai principi di sussidiarietà, cooperazione ed adeguatezza, la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che, nell'esercizio dell'attività di previsione e prevenzione le regioni devono tenere presenti gli indirizzi operativi predisposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

4. Il decreto-legge n. 343/2001 attribuisce rilevanza all'attività consultiva e propositiva della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi e ai criteri generali formulati dal Dipartimento della protezione civile;

5. L'art. 4 della legge regionale n. 67/2003 prevede che l'attività di prevenzione ovvero le azioni connesse alla riduzione dei rischi da calamità possano essere svolte anche nell'ambito di specifiche materie attinenti alle diverse tipologie di rischio;


6. Dato il loro rilievo, si ravvisa l'opportunità di regolare in modo specifico le attività finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi derivanti dagli eventi sismici;

7. Si rileva l'esigenza di introdurre nell'ambito della legislazione regionale un sistema di azioni integrate e coordinate tra di loro volte a prevenire i danni derivanti dal sisma;

8. È importante delineare un doppio ordine di interventi secondo la distinzione tradizionale tra interventi finalizzati alla previsione del rischio sismico, da un lato, ed interventi finalizzati alla prevenzione di detto rischio, dall'altro lato;

9. Tra gli interventi finalizzati alla previsione del rischio sismico appare importante comprendere le attività di analisi, valutazione e studio svolte dalle strutture regionali competenti, da enti di ricerca o università e le altre attività concernenti il sistema di previsione degli eventi sismici in coerenza con le disposizioni della normativa regionale in materia di programmazione;

10. Tra gli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico appare importante comprendere ad esempio, l'erogazione di contributi per il miglioramento del patrimonio edilizio con priorità per gli edifici pubblici strategici e rilevanti situati nei comuni a maggior rischio sismico, le campagne di informazione alla cittadinanza, l'attività di formazione del personale coinvolto a vario titolo nelle attività antisismiche;



11. È importante prevedere, come risultato delle attività di ricerca effettuate, la redazione periodica di un documento tecnico conoscitivo sul rischio sismico approvato dalla Giunta regionale, che può costituire:

a) la base delle conoscenze tecniche per fissare gli obiettivi del piano per la prevenzione del rischio sismico a seconda delle varie necessità ed evenienze;

b) la base informativa per la redazione dei piani della protezione civile e degli strumenti della pianificazione territoriale;

12. È importante che il documento tecnico conoscitivo sul rischio sismico approvato dalla Giunta regionale faccia parte del quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'art. 48 della legge regionale n. 1/2005, al fine di costituire punto di riferimento per gli strumenti della pianificazione territoriale di province e comuni;

13. È fondamentale disciplinare con legge regionale le modalità di spesa delle risorse regionali destinate alla previsione e alla prevenzione del rischio sismico in coerenza con il sistema della programmazione regionale di cui alla legge n. 49/1999 mediante il piano regionale di azione ambientale (PRAA) di cui alla legge regionale n. 14/2007.

Si approva la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina le attività dirette a garantire la maggiore sicurezza delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio sismico del territorio, mediante la realizzazione di interventi aventi la finalità di eliminare o ridurre il grado di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione agli eventi sismici.

Art. 2.

Strumenti ed attività

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione, anche in collaborazione con enti locali ed enti di ricerca:

a) promuove, programma e svolge attività di studio, analisi e ricerca sul rischio sismico;

b) eroga contributi per il miglioramento della sicurezza sismica del patrimonio edilizio esistente;

c) promuove la diffusione della conoscenza delle problematiche sul rischio sismico a favore della collettività e, altresì, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

d) detta indirizzi per lo svolgimento dell'attività di controllo dell'attività edilizia, per lo svolgimento delle indagini sul rischio sismico, ai sensi dell'art. 95 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e coordina lo svolgimento di tali attività;

e) supporta gli enti locali per l'effettuazione delle indagini e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 3.

Attività di studio, analisi e ricerca sul rischio sismico

1. La struttura regionale competente:

a) monitora il livello di sismicità del territorio regionale e i parametri precursori ad essa connessi, attraverso la realizzazione e il monitoraggio continuo di reti di tipo sismometrico, accelerometrico, geodetico e geochimico;

b) compie indagini ed analisi di microzonazione sismica per la valutazione degli effetti locali nei centri urbani e sugli edifici strategici e rilevanti in raccordo e ad integrazione con quanto previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» in materia di indagini geologiche);

c) compie indagini e studi di valutazione sulla vulnerabilità sismica dei centri urbani ed, in particolare, sugli edifici strategici e rilevanti individuati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento

di attuazione dell'art. 117, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio»). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico).

Art. 4.

Documento conoscitivo del rischio sismico

1. Con cadenza triennale, sulla base dell'attività di studio, analisi e ricerca di cui all'art. 3, la Giunta regionale approva un documento conoscitivo sul rischio sismico.

2. Il documento conoscitivo di cui al comma 1, fa parte del quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'art. 48 della legge regionale n. 1/2005.

Art. 5.

Programmazione delle attività e degli interventi di prevenzione del rischio sismico

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), del comma 2 e del comma 3, della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), in raccordo con il PIT di cui all'art. 48 della legge regionale n. 1/2005 e tenuto conto del documento conoscitivo di cui all'art. 4, il piano regionale di azione ambientale (PRAA) individua gli obiettivi e le finalità della politica di prevenzione del rischio sismico della Regione, gli interventi necessari per l'attuazione della politica di prevenzione ed in particolare:

a) definisce i criteri di priorità per l'individuazione dei comuni ove eseguire le attività di indagini conoscitive di pericolosità sismica, di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio e gli interventi di prevenzione sismica, in ragione anche della classificazione effettuata ai sensi dell'art. 96 della legge regionale n. 1/2005;

b) stabilisce i criteri di assegnazione dei contributi per gli interventi di cui all'art. 2 della presente legge;

c) definisce criteri e indirizzi per l'individuazione delle iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle problematiche sul rischio sismico, attraverso l'informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, e per la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

d) programma lo svolgimento delle indagini e degli studi necessari per la sperimentazione di tecniche d'intervento, con la collaborazione delle università e degli enti di ricerca.

2. Con le deliberazioni di attuazione annuali del PRAA di cui all'art. 10-bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), la Giunta regionale indica gli obiettivi operativi, le attività da svolgere con le risorse stanziare, le modalità di intervento ed il relativo quadro finanziario.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Le risorse per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PRAA di cui alla legge regionale n. 14/2007.


2. Per il biennio 2010 - 2011 tali risorse sono stimate annualmente in € 2.415.000,00, cui si fa fronte per € 1.377.000,00 con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 422 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - Spese correnti), e per € 1.038.000,00 con gli stanziamenti della UPB 421 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - Spese di investimento) del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 - 2011, annualità 2010 e 2011.

3. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio pluriennale vigente 2009 - 2011, annualità 2010 e 2011, è apportata la seguente variazione per sola competenza:

Anno 2010:

In diminuzione:

UPB 743 (Fondi - Spese di investimento) per € 2.152.000,00;



UPB 432 (Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - Spese correnti) per € 25.000,00;

In aumento:

UPB 422 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - Spese correnti) per € 1.377.000,00;

UPB 421 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - Spese di investimento) per € 800.000,00;

Anno 2011:

In diminuzione:

UPB 743 (Fondi - Spese di investimento) per € 2.152.000,00;

In aumento:

UPB 422 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - Spese correnti) per € 1.352.000,00;

UPB 421 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - Spese di investimento) per € 800.000,00.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 ottobre 2009

MARTINI

09R0815

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2009, n. 28.

Misure urgenti a sostegno degli editori molisani operanti nel settore della carta stampata.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 27 del 16 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise con la presente legge contribuisce a promuovere e garantire il pluralismo e la libertà di informazione nel rispetto dei principi costituzionali e dello Statuto.

2. La Regione, per l'attuazione dei principi di cui al comma 1, favorisce una diffusa e capillare conoscenza della realtà sociale e culturale del territorio regionale e la conoscenza degli atti e dei programmi di rilevanza regionale; promuove altresì forme di comunicazione attraverso la carta stampata che consentano ai diversi soggetti operanti nel territorio di esprimere le loro esigenze e di concorrere alla determinazione dei criteri d'indirizzo dell'attività legislativa e della programmazione regionale.

3. La Regione, attraverso l'apporto di incentivi economici, considera prioritario agevolare la costituzione di un sistema dell'informazione che contribuisca alla crescita culturale, innalzi il livello di responsabilità civile, superi gli squilibri e le difformità territoriali, sti-

moli la qualificazione e l'efficienza delle imprese regionali e locali di informazione, contribuisca, attraverso lo sviluppo delle imprese regionali, al consolidamento, alla stabilizzazione ed all'incremento dei livelli occupazionali nel settore.

Art. 2.

Albo regionale delle imprese editoriali operanti nel settore della carta stampata

1. È istituito l'albo regionale delle imprese editoriali operanti nel settore della carta stampata e nel territorio regionale con attività continuativa da almeno tre anni, di seguito denominato «albo».

2. L'istanza di prima iscrizione all'albo deve essere presentata, perentoriamente dall'1° al 31 gennaio di ciascun anno, dai rappresentanti legali delle imprese al Presidente della Giunta regionale e deve essere corredata della seguente documentazione:

a) atto costitutivo;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio;

c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

3. In fase di prima applicazione della presente legge, la domanda di iscrizione all'albo deve essere presentata entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

4. Non si tiene conto delle istanze presentate fuori dai termini indicati ai commi 2 e 3.

5. L'albo è tenuto e reso pubblico dal Presidente della Giunta regionale ed è aggiornato ogni biennio. Le imprese già iscritte nell'albo devono chiedere, alla scadenza del biennio, la conferma dell'iscrizione. La domanda va corredata, in caso di variazioni, con la documentazione prevista al comma 2. In caso di prosecuzione della attività a condizioni invariate è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il responsabile certifica la continuazione della attività e l'assenza di variazioni nella documentazione già presentata.

6. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio decreto l'iscrizione delle imprese nell'albo ovvero il diniego motivato dell'iscrizione stessa.

7. La cancellazione delle imprese dall'albo è parimenti disposta dal Presidente della Giunta regionale con decreto motivato, per accertata perdita di requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione ovvero per richiesta espressa dell'impresa interessata.

8. I decreti del Presidente della Giunta regionale previsti dal presente articolo sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Art. 3.

Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale delle imprese editoriali operanti nel settore della carta stampata

1. Per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro degli operatori delle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (R.O.C.);

b) sede legale e sede principale da almeno tre anni nel territorio della Regione Molise da calcolarsi rispetto alla data di entrata in vigore della presente legge, in fase di prima applicazione della stessa, e successivamente rispetto alla data della domanda d'iscrizione all'albo da presentarsi esclusivamente in occasione dell'aggiornamento biennale dello stesso di cui al comma 5 dell'art. 2;

c) essere editore di pubblicazioni diffuse, per i quotidiani in almeno il 95 per cento delle edicole della Regione Molise, e per i periodici in almeno il 30 per cento delle stesse edicole;

d) aver svolto attività editoriale continuativa, con i requisiti di cui alle precedenti lettere, da almeno tre anni, da calcolarsi rispetto alla data di entrata in vigore della presente legge, in fase di prima applica-



zione della stessa e, successivamente, rispetto alla data della domanda d'iscrizione all'albo da presentarsi esclusivamente in occasione dell'aggiornamento biennale dello stesso previsto dal comma 5 dell'art. 2. Tale periodo è ridotto ad anni due per gli editori di periodici diversi dai quotidiani ed al solo limitato fine di accedere ai contributi previsti per tali tipologie di pubblicazioni.

Art. 4.

Interventi

1. In attuazione delle finalità di cui all'art. 1 la Regione programma interventi volti a:

- a) sostenere le iniziative di qualificazione del settore;
- b) valorizzare l'immagine della Regione;
- c) sostenere la produzione di informazione locale;
- d) sostenere la stampa quotidiana e periodica regionale;
- e) promuovere con adeguate iniziative la formazione professionale degli operatori del settore.

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a quei soggetti iscritti nel registro degli operatori delle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e nell'albo di cui all'art. 2 in possesso anche dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:

a) editore di aziende editoriali della carta stampata, aventi sede legale e redazione principale in Molise, che produca pubblicazioni quotidiane e periodiche che informino sui fatti e sulla realtà sociale, economica e culturale della regione;

b) le pubblicazioni di cui alla lettera a) devono essere diffuse, per i quotidiani, in almeno il 95 per cento delle edicole della regione Molise e per tutte le altre in almeno il 30 per cento delle stesse edicole, da un periodo continuativo non inferiore a tre anni da calcolarsi rispetto alla data di entrata in vigore della presente legge, in fase di prima applicazione della stessa e, successivamente, rispetto alla data della domanda d'iscrizione all'albo da presentarsi esclusivamente in occasione dell'aggiornamento biennale dello stesso previsto dal comma 5 dell'art. 2. Ai fini del calcolo del periodo di anni tre non si conteggiano i periodi di eventuale diffusione gratuita a qualsiasi titolo anche se effettuata limitatamente a piccole zone del territorio regionale; l'eventuale diffusione gratuita fa comunque venir meno il requisito della continuità;

c) le pubblicazioni devono essere per almeno l'80 per cento della foliazione dedicate ad informare sui fatti, sulla realtà sociale, economica e culturale della regione Molise ed avere una foliazione non inferiore a sedici pagine nei formati normalmente utilizzati per la pubblicazione della tipologia di specie.

2. Sono escluse dai benefici della presente legge le pubblicazioni periodiche nelle quali più del 50 per cento dello spazio a disposizione, anche per un solo numero edito, sia occupato da inserzioni pubblicitarie. Per i quotidiani tale percentuale non può superare il 40 per cento. Ai fini del calcolo dei limiti dell'affollamento pubblicitario non si tiene conto delle inserzioni elettorali effettuate nel rispetto delle leggi vigenti in materia. Sono comunque esclusi i quotidiani ed i periodici di qualsiasi tipo diffusi a titolo gratuito.

3. Il numero massimo dei beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge è fissato in tre per gli editori di quotidiani ed in cinque per gli editori di periodici diversi dai quotidiani.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, gli editori di quotidiani nazionali o pluriregionali che, continuativamente, da almeno venti anni si occupino della cronaca della regione Molise attraverso un fascicolo o una sezione del quotidiano da essi edito, accedono ai contributi previsti dalla presente legge per i quotidiani limitatamente alla somma ad essi riservata dal comma 5 dell'art. 6.

Art. 6.

Contributi alla carta stampata

1. La Regione concede agli editori locali di quotidiani e periodici, aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 5 ed iscritti all'albo di cui all'art. 2, contributi volti a favorirne lo sviluppo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, per ogni singola pubblicazione edita continuativamente da almeno tre anni, con i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 5, fino ad un massimo del 70 per cento delle spese di stampa, delle spese di trasporto dal centro stampa ai centri di distribuzione, delle altre spese per la realizzazione delle pubblicazioni sostenute annualmente e documentate da evidenze contabili e/o da fatture fiscali.

3. I contributi di cui ai commi precedenti vengono concessi a condizione che:

a) i quotidiani ed i periodici indicati nei commi precedenti abbiano una tiratura, certificata da fattura della tipografia e da idonea certificazione, di almeno mille copie per numero, vendute in almeno il 95 per cento delle edicole della Regione continuativamente per i periodi, con le modalità, con le caratteristiche e nei termini previsti dall'art. 5 e sempre con la stessa periodicità;

b) abbiano una periodicità di almeno sei giorni su sette per i quotidiani o, per i soli periodici diversi dai quotidiani, una frequenza pari al 90 per cento della periodicità.

4. I contributi di cui ai commi precedenti sono concessi e liquidati, sulla base della documentazione presentata dagli editori, nei termini stabiliti al comma 2 e, comunque, in misura rapportata, per ogni anno, all'ammontare delle spese ammesse a sostegno ed in ragione della consistenza del fondo a disposizione per l'esercizio finanziario di riferimento.

5. L'80 per cento dei fondi stanziati in bilancio, ai fini della presente legge, a sostegno degli editori della carta stampata è destinato agli editori dei quotidiani e di tale somma il 10 per cento è riservata agli editori indicati al comma 5 dell'art. 5. Il rimanente 20 per cento dei fondi è destinato ai periodici diversi dai quotidiani.

6. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi previsti da leggi statali, da leggi regionali da qualsiasi Regione approvate da norme comunitarie.

7. Sono comunque esclusi dai contributi previsti dalla presente legge coloro che, negli ultimi tre anni antecedenti la sua approvazione, hanno percepito o sono stati comunque destinatari di contributi previsti da leggi statali, da leggi regionali da qualsiasi Regione approvate o da norme comunitarie.

8. Ai fini di cui ai commi 6 e 7 non si tiene comunque conto delle provvidenze consistenti in, riduzioni di tariffe postali, elettriche e telefoniche previste da leggi statali, da leggi regionali da qualsiasi Regione approvate o da norme comunitarie a favore degli editori.

9. Fermo restando le previsioni di cui ai commi precedenti ed agli articoli della presente legge, in caso di più istanze di contributo collocate nella graduatoria di cui all'art. 9, le somme previste dallo stanziamento di bilancio, previo il riparto disciplinato dal precedente comma 5 per tipologia di pubblicazione, sono così attribuite ai richiedenti:

a) Editori di quotidiani.

Della somma scaturente dal riparto disciplinato dal comma 5 per questa tipologia di pubblicazione:


1) il sessanta per cento viene attribuito all'editore la cui istanza è prima nella graduatoria redatta secondo i criteri di cui all'articolo 9 applicati come dallo stesso articolo previsti;

2) il trenta per cento all'editore la cui istanza è seconda nella graduatoria;

3) il dieci per cento all'editore la cui istanza è terza nella graduatoria.

Fermo restando le previsioni di cui al comma 4, le somme non attribuite verranno ripartite tra gli altri beneficiari per categoria di pubblicazione ed in proporzione alle percentuali di cui sopra riferite a ciascuno di essi.

b) Editori di periodici diversi dai quotidiani.



Della somma scaturente dal riparto disciplinato dal comma 5 per questa tipologia di pubblicazione:

1) il quaranta per cento viene attribuito all'editore la cui istanza è prima nella graduatoria redatta secondo i criteri di cui all'articolo 9 applicati come dallo stesso articolo previsti;

2) il ventiquattro per cento all'editore la cui istanza è seconda nella graduatoria;

3) il sedici per cento all'editore la cui istanza è terza nella graduatoria;

4) il dodici per cento all'editore la cui istanza è quarta nella graduatoria;

5) l'otto per cento all'editore la cui istanza è quinta nella graduatoria.

Fermo restando le previsioni di cui al comma 4, le somme non attribuite verranno ripartite tra gli altri beneficiari per categoria di pubblicazione ed in proporzione alle percentuali di cui sopra riferite a ciascuno di essi.

10. In fase di prima attuazione della presente legge i benefici previsti dai commi precedenti decorrono dal primo gennaio dello stesso anno di approvazione della stessa e liquidati entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 7.

1. Il compito di accertare la effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare dei contributi e di predisporre le graduatorie per la ripartizione dei contributi alla carta stampata, con i connessi poteri di controllo, è svolto, ai sensi della legge regionale n. 18/2002, art. 13, lettere c) ed e), dal Comitato regionale per le comunicazioni del Molise (CO.RE.COM.), tenuto conto degli elementi di cui agli artt. 5, 6 e 9.

Art. 8.

Formazione professionale

1. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), la Regione promuove, nell'ambito dei piani formativi regionali, l'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per operatori del settore.

2. Per la realizzazione dei corsi possono essere utilizzati, sulla base delle risorse previste nei piani predisposti dall'assessorato competente, gli stanziamenti comunitari per progetti finalizzati.

3. Per l'individuazione dei corsi di cui ai commi 1 e 2 la Regione si avvale del parere delle associazioni e delle organizzazioni di categoria.

Art. 9.

Modalità di applicazione

1. Le domande per usufruire di benefici previsti dalla presente legge devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno al Presidente della Giunta regionale.

La Giunta regionale delibera i provvedimenti conseguenti entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle richieste, tenendo conto di tutte le domande pervenute e nei limiti di capienza degli stanziamenti previsti, e fermo restando i limiti previsti dai precedenti articoli. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi richiesti e concedibili superi lo stanziamento di bilancio, le richieste degli editori verranno collocate in due distinte apposite graduatorie, una per i quotidiani e una per le pubblicazioni diverse dai quotidiani, redatte secondo i seguenti criteri di priorità:

a) testata destinataria dei benefici della presente legge edita da più tempo da editore avente da più tempo sede legale e sede principale nel territorio della Regione Molise;

b) iscrizione da più tempo nel Registro degli Operatori delle Comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (R.O.C.);

c) essere editore da più tempo, per aziende editrici di quotidiani e periodici, di pubblicazioni diffuse a pagamento in almeno il 95 per cento delle edicole della Regione Molise;

d) l'aver svolto attività editoriale da più tempo con contemporaneo possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) dell'art. 3;

e) editore da più tempo di aziende editoriali della carta stampata con redazione principale in Molise, che produca pubblicazioni quotidiane, bisettimanali; settimanali, quindicinali e mensili, trimestrali e semestrali che informino sui fatti, sulla realtà sociale, economica e culturale della Regione;

f) pubblicazioni da più tempo diffuse a pagamento in almeno il 95 per cento delle edicole della Regione Molise con almeno il 70 per cento della foliazione dedicate ad informare sui fatti, sulla realtà sociale, economica e culturale della Regione Molise e con una foliazione non inferiore a sedici pagine nei formati normalmente utilizzati per la pubblicazione della tipologia di che trattasi.

I criteri saranno applicati in successione ad iniziare dal criterio di cui alla lettera a) e solo in caso di parità applicando i successivi criteri sempre in successione e sempre in caso di ulteriori parità. Per le pubblicazioni diverse dai quotidiani, la priorità viene comunque data ai settimanali rispetto alle altre tipologie di pubblicazioni. I contributi saranno conseguentemente attribuiti secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 10, fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti.

2. In fase di prima applicazione della presente legge il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise del decreto del Presidente della Giunta regionale che approva l'Albo regionale delle imprese editoriali operanti nel settore della carta stampata e nel territorio regionale.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono quantificati, per l'esercizio finanziario 2009, in 300.000,00 euro. Ai medesimi si fa fronte mediante incremento, per 300.000,00 euro, dello stanziamento iscritto alla UPB 026 (Giunta regionale - Rapporti istituzionali e relazioni economiche esterne) e riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto alla UPB 800 (Fondi speciali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2009.

2. Per gli esercizi finanziari 2010 e successivi si provvede con le rispettive leggi approvative di bilancio.

3. La Giunta regionale, per gli oneri di cui al comma 1, provvede ad istituire, nell'ambito della UPB 026, il capitolo di spesa denominato «Interventi della Regione per il pluralismo dell'informazione e per il sostegno all'editoria della stampa quotidiana e periodica».

Art. 11.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 10 novembre 2009

IORIO

09R0855



LEGGE REGIONALE 10 novembre 2009, n. 28.

Comunicato relativo alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 28: «Misure urgenti a sostegno degli editori molisani operanti nel settore della carta stampata.» (Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Molise – parte prima – pag. 4978 – del 16 novembre 2009, n. 27).

AVVISO DI RETTIFICA

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 30 del 16 dicembre 2009)

Il testo dell'art. 6, comma 5, alla suddetta legge regionale, pubblicato sul *Bollettino ufficiale* alla pagina 4980, riguardante: «Misure urgenti a sostegno degli editori molisani operanti nel settore della carta stampata.», al rigo ventiquattresimo,

Dove è scritto:

... agli editori indicati al comma 5 dell'art. 5. Il rimanente ...

Leggasi:

... agli editori indicati al comma 4 dell'art. 6. Il rimanente ...

Conseguentemente, il comma 5 dell'art. 6, nel testo rettificato, risulta essere il seguente:

«5. L'80 per cento dei fondi stanziati in bilancio, ai fini della presente legge, a sostegno degli editori della carta stampata è destinato agli editori dei quotidiani e di tale somma il 10 per cento è riservato agli editori indicati al comma 4 dell'art. 5. Il rimanente 20 per cento dei fondi è destinato ai periodici diversi dai quotidiani.»

09R0996

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2009, n. 29.

Proroga della Commissione consiliare di studio e di conoscenza sul dissesto idrogeologico e di verifica dello stato attuale e futuro degli interventi post-terremoto e post-alluvione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 27 del 16 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga

1. La Commissione consiliare di studio e di conoscenza sul dissesto idrogeologico e di verifica dello stato attuale e futuro degli interventi post-terremoto e post-alluvione, istituita con la legge regionale 9 marzo 2007, n. 5, permane in funzione sino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Compiti

1. Sono confermati i compiti, i poteri e le facoltà della Commissione come stabiliti dalla legge regionale n. 5/2007.

2. Relativamente all'organizzazione ed al funzionamento della Commissione continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale n. 5/2007.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il corrente esercizio finanziario si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2009 alla UPB n. 011.

2. Per gli esercizi finanziari successivi l'onere annuale della spesa sarà determinato con la legge di approvazione dei relativi bilanci annuali.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 10 novembre 2009

IORIO

09R0856

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2009, n. 30.

Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 30 del 16 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove misure straordinarie per il sostegno del settore edilizio, attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa, per preservare, mantenere, ricostruire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente, promuovere l'edilizia economica per le giovani coppie e le categorie svantaggiate e meno abbienti e l'edilizia scolastica nonché per migliorare le caratteristiche architettoniche, energetiche, tecnologiche e di sicurezza dei fabbricati.

Art. 2.

Interventi edilizi su singole unità immobiliari

1. Al fine di migliorare la condizione abitativa, la sicurezza sismica dei fabbricati e la prestazione energetica e comunque per le finalità di cui all'art. 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che abbiano completato le strutture portanti come certificato dal direttore dei lavori, nei limiti del 20 per cento del volume, se destinati ad uso residenziale, e del 20 per cento della superficie coperta, se adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate,



rispettivamente, sulle distinte tipologie edificate o con struttura completa esistenti al 29 giugno 2009.

2. È consentito altresì l'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che abbiano completato strutture portanti come certificato dal direttore dei lavori, nei limiti del 30 per cento del volume, se destinati ad uso residenziale, e del 30 per cento della superficie coperta, se adibita ad uso diverso, qualora in termini di prestazione energetica, sia certificata una riduzione superiore al 20 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, riferita alla porzione di edificio esistente, con tecniche di intervento innovative, come definita nel decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificate o con struttura completata esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È prevista un'ulteriore premialità del 5 per cento per edifici a destinazione residenziale in relazione all'impegno, da assumersi da parte del proprietario o dell'avente titolo, di realizzare i relativi interventi nel rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali o delle tecniche costruttive dell'edificio esistente, come certificato da idonea dichiarazione da parte del progettista, da produrre a corredo della DIA.

4. È prevista un'ulteriore premialità del 5 per cento per edifici a destinazione residenziale in relazione all'impegno, da assumersi da parte del proprietario o dell'avente titolo, di realizzare un'azione integrata di manutenzione esterna dell'intero edificio esistente, in modo da realizzare la migliore integrazione possibile con l'ampliamento, come certificato da idonea dichiarazione da parte del progettista, da produrre a corredo della DIA.

5. L'ampliamento di cui ai commi 1 e 2 può essere realizzato in sopraelevazione, in contiguità o nell'ambito dell'area di pertinenza del fabbricato esistente. Gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti non configurano la fattispecie di nuova costruzione, al fine del calcolo delle distanze tra edifici ovvero dell'osservanza delle fasce di rispetto.

6. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici; l'ampliamento può essere realizzato anche ai sensi dell'art. 1127 del codice civile.

7. In ogni caso gli interventi di cui al presente articolo devono essere effettuati nel rispetto del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, relativo alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, dei regolamenti edilizi e delle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, fatti salvi i diritti dei terzi.

8. È consentita la deroga ai regolamenti edilizi, relativa al rapporto di copertura, nei limiti di ampliamento indicati ai commi 1 e 2 e all'altezza massima, nel limite di agibilità dei sottotetti così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25. È altresì consentita la deroga ai regolamenti edilizi relativa alle volumetrie de gli edifici esistenti e di quelli in costruzione che abbiano completato le strutture portanti come certificato dal direttore dei lavori, ai fini del superamento delle barriere architettoniche, nonché per apportare modifiche alle sistemazioni esterne già approvate, al fine di garantire una maggiore accessibilità, adattabilità e visitabilità dei piani seminterati ed interrati di cui alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25.

9. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere accompagnati anche dal mutamento della destinazione d'uso, totale o parziale, delle unità immobiliari interessate, a condizione che esso garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 1444/1968 ed i parametri minimi imposti dalla legge.

10. Anche in zona agricola, in alternativa all'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che abbiano completato la struttura, è consentito mutare la destinazione d'uso dei locali non destinati alla civile abitazione in destinazione d'uso residenziale, a condizione che detti locali abbiano caratteristiche tali da risultare idonei alla civile abitazione secondo quanto previsto dai regolamenti edilizi vigenti. Detta variazione di destinazione d'uso deve realizzarsi senza alcun aumento di volume edificato, a salvaguardia degli aspetti paesaggistici ed ambientali del territorio, ed a condizione che vengano eseguiti

sull'edificio esistente - anche limitatamente ai locali interessati dalla variazione della destinazione d'uso - interventi atti a garantire la salubrità e la vivibilità dei locali ed a migliorare la prestazione energetica dell'edificio riducendo le dispersioni termiche in maniera sufficiente per passare dalla classe energetica obbligatoria a quella superiore ed a ridurre il consumo idrico.

11. In nessun caso i nuovi volumi da realizzare ai sensi del presente articolo possono eccedere complessivamente il limite di 300 metri cubi lordi per unità immobiliare destinata ad uso residenziale; resta salva la possibilità di avvalersi dell'asservimento, dell'aumento volumetrico spettante ad altra unità immobiliare contigua o appartenente allo stesso corpo di fabbrica.

Art. 3.

Interventi per favorire il rinnovamento e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

1. Per l'efficace perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, anche come sola struttura portante o in corso di demolizione e ristrutturazione, alla data del 29 giugno 2009.

2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione, che prevedono aumenti fino al 35 per cento del volume esistente per gli edifici destinati ad uso residenziale e fino al 35 per cento della superficie coperta, per quelli adibiti ad uso diverso.

3. Gli interventi di cui al comma 2 possono determinare spostamenti rispetto all'area di sedime del fabbricato oggetto di demolizione, purché all'interno dello stesso lotto, per conseguire adeguamenti o miglioramenti rispetto alle previsioni e norme dello strumento urbanistico.

4. Le percentuali di cui al comma 2 possono essere elevate fino al 40 per cento nel caso di interventi che assicurino un equipaggiamento arboreo per una porzione non inferiore al 25 per cento del lotto interessato ovvero la costituzione di quinte arboree perimetrali.

5. Le percentuali di cui al comma 2 possono essere elevate fino al 50 per cento, nel caso in cui siano contemporaneamente rispettate le seguenti due condizioni:

a) le prestazioni energetiche globali dell'edificio, previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e successive modificazioni, certificate con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, siano migliorate di tanto quanto basti per passare almeno alla classe C;

b) il 60 per cento dell'acqua calda sanitaria necessaria sia prodotta da fonti rinnovabili (pannelli termici solari, geotermia, generatori a biomassa, impiego di pompe di calore alimentate da fonti di energia rinnovabile, ecc.).

6. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere accompagnati anche dal mutamento della destinazione d'uso, totale o parziale, delle unità immobiliari interessate, a condizione che esso garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 1444/1968 ed i parametri minimi imposti dalla legge o al fine di consentire esercizi di vicinato e attività artigianali, entrambi nei limiti dimensionali definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

7. La realizzazione degli interventi di demolizione del manufatto edilizio e la sua ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma nonché sulla medesima area di sedime non configura la fattispecie di nuova costruzione, al fine del calcolo delle distanze tra edifici ovvero dell'osservanza delle fasce di rispetto.

8. Gli Istituti autonomi case popolari possono avvalersi delle norme del presente articolo per interventi edilizi da realizzarsi su edifici anche parzialmente di propria competenza, costruiti con normative tecniche antecedenti alla classificazione sisma dei Comuni avvenuta nel 1981, usufruendo della percentuale di cui al comma 5. Agli Istituti autonomi case popolari e agli altri soggetti interessati possono essere concessi, sulle aree già destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad edilizia



economica e popolare, sovvenzionata o convenzionata, aumenti ai limiti di copertura, di altezza, di densità edilizia, quest'ultimo fino ad un massimo del 35 per cento dell'indice fissato, in variante al piano regolatore generale ed ai piani di fabbricazione previa deliberazione di consiglio comunale. Con la stessa deliberazione vengono fissati, in conformità alle normative vigenti, i rapporti massimi degli spazi pubblici, riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio.

Art. 4.

Interventi a favore del turismo e delle attività sportive

1. Per incrementare i flussi turistici regionali, è consentito, per gli edifici di cui agli artt. 2 e 3, a coloro che hanno attivato o intendono svolgere attività ricettive, realizzare strutture sportive, anche non omologate, con annessi locali complementari.

2. Per coloro che svolgono o intendono svolgere attività connesse allo sport, è consentito realizzare strutture sportive, con annessi locali complementari, purché le strutture sportive siano omologate. Detti locali dovranno essere destinati esclusivamente a strutture funzionali all'attività sportiva offerta (spogliatoi, locali igienici, ecc.).

3. Il volume complessivo non potrà in alcun modo essere superiore ai 300 mc. dovrà essere realizzato secondo le tecniche antisismiche e secondo la buona pratica per la realizzazione di un edificio a basso consumo energetico.

Art. 5.

Interventi diretti a favorire la rimozione dell'amianto

1. Gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 beneficiano di un'ulteriore premialità qualora i proprietari procedano alla rimozione o alla bonifica di tutti gli elementi in amianto presenti sulla copertura del fabbricato o all'interno dello stesso.

2. La premialità di cui al comma 1 è così computata:

a) nel caso di edifici ad uso residenziale, nel limite del volume aggiuntivo risultante dal calcolo del 10 per cento della superficie della copertura in amianto rimossa, moltiplicato per un'altezza fissa di metri 3;

b) nel caso di edifici adibiti ad altri usi, nel limite della superficie aggiuntiva pari al 10 per cento della superficie della copertura in amianto rimossa.

Art. 6.

Interventi straordinari per la realizzazione di edilizia sociale e ricettivo-complementare

1. Nei Comuni sprovvisti di aree libere destinate all'edilizia economica o convenzionata o agevolata o che non ne dispongano in misura sufficiente, in via straordinaria è consentita la presentazione, da parte di imprese, di consorzi o di privati riuniti in cooperativa, di programmi costruttivi di nuove abitazioni, da destinare alle giovani coppie ed alle categorie sociali disagiate (cd. edilizia sociale), ai sensi del presente articolo.

2. I programmi costruttivi di cui al comma 1 sono localizzati, oltre che nelle zone e sottozone C ed F (destinate a servizi), anche nelle zone agricole, ricomprese nei singoli territori comunali e vicine alle zone residenziali esistenti, mediante piani planovolumetrici, corredati da precise disposizioni volumetriche, tipologiche, formali, costruttive, comprensivi della verifica dei parametri urbanistici di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e con il limite volumetrico di 2 mc./mq. per le zone e sottozone C, e di 1,50 mc./mq. per le zone agricole, presentati da imprese, consorzi o privati riuniti in cooperativa, che saranno valutati ed approvati con la procedura del programma integrato di intervento, previa convocazione di conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, alla quale partecipano tutti gli enti ed organi interessati

previsti dalle normative in materia e dalle procedure di cui alla legge regionale 11 giugno 1999, n. 17.

3. I programmi costruttivi di cui al comma 1, ove riportino l'esito favorevole della conferenza di servizi, sono attuati mediante la presentazione di DIA di cui all'art. 22, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Al fine di promuovere e rilanciare l'edilizia ricettivo-complementare e l'edilizia turistico-residenziale, in via straordinaria, gli indici di cubatura già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nei singoli territori comunali possono essere aumentati dalle amministrazioni comunali fino ad un massimo dello 0,6 mc./mq., anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, per quanto riguarda il rapporto di copertura, così come disposto dall'art. 2, comma 8.

5. Le unità immobiliari all'interno di strutture turistico-ricettive possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli ed associati, senza determinare mutamento della destinazione d'uso, a condizione che le parti comuni, le strutture mobili, le strutture commerciali e le strutture destinate a servizi restino nella gestione unitaria.

Art. 7.

Interventi per favorire l'installazione di impianti solari e/o fotovoltaici

1. Non concorrono a formare cubatura o superficie coperta le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare nella misura strettamente necessaria, a servizio degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzate all'installazione di impianti ad essi funzionalmente connessi, solari o fotovoltaici, così come definiti dalla normativa vigente in materia.

2. Non concorrono a formare cubatura i volumi tecnici necessari ad adeguare le coperture esistenti alla funzionalità degli impianti tecnici indispensabili per assicurare l'installazione dei pannelli solari o fotovoltaici. Parimenti non concorrono a formare cubatura i volumi necessari ad ospitare centrali termiche a bio-massa. In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell'insieme architettonico.

3. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Art. 8.

Titolo edilizio e relativo procedimento

1. Gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 sono realizzati previa denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

2. La denuncia di inizio attività deve essere presentata allo sportello unico o al competente ufficio del Comune, corredata dalla seguente documentazione:


a) attestazione del titolo di legittimazione;

b) relazione di asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la denuncia di inizio attività, con la quale attesta la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell'intervento;

c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigenti;

d) parere dell'autorità competente, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nel caso di intervento su immobile vincolato;

e) documenti previsti dalla parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, qualora ne ricorrano i presupposti;



f) autocertificazione, circa la conformità del progetto alle norme di sicurezza ed a quelle igienico-sanitarie.

3. Entro il termine di trenta giorni deve essere rilasciata o negata, ove previsto, l'autorizzazione ambientale subdelegata ai Comuni ai sensi della legge regionale n. 16/1994. Decorso tale termine si applica il principio del silenzio assenso.

4. Per l'applicazione della presente legge, al fine di non vanificare gli obiettivi che la stessa intende raggiungere, quando necessario, la commissione sismica regionale rilascia il relativo parere nel termine massimo improrogabile di 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine si applica il principio del silenzio assenso.

5. L'esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall'art. 90, comma 9, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

6. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui al comma 2, lettera b), nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente.

6. Le istanze possono essere trasmesse al Comune, ove possibile, con modalità telematica, tramite il sistema di gestione del procedimento del Comune medesimo o, in alternativa, tramite posta elettronica certificata.

Art. 9.

Oneri

1. Per gli interventi di cui all'art. 2 il contributo del costo di costruzione, ove dovuto, è commisurato a quello spettante per il solo ampliamento, ridotto del 20 per cento.

2. Il contributo del costo di costruzione dovuto per gli interventi di cui all'articolo 3 è determinato in ragione del 60 per cento per la parte eseguita in ampliamento.

3. È dovuto per intero il contributo per gli oneri di urbanizzazione per gli interventi di mutamento di destinazione d'uso di cui all'art. 2, commi 9 e 10, ed all'art. 3, comma 6.

4. I Comuni possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, ove applicabili.

5. Le riduzioni del contributo del costo di costruzione disciplinate dai commi precedenti sono applicate anche agli interventi conformi alle previsioni dei regolamenti comunale e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, qualora abbiano le medesime caratteristiche degli interventi disciplinati negli art. 2 e 3.

6. Per gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 sussiste l'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dalla normativa vigente, per la parte ampliata e per le modifiche di destinazione d'uso. Nell'ipotesi di cui all'art. 2, qualora sia dimostrata l'impossibilità per mancanza di spazi idonei di assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al Comune di una somma calcolata secondo il costo di costruzione per edilizia residenziale pubblica agevolata, recapito dalla Regione, per metro quadrato di spazio dei parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del Comune.

7. Per gli interventi di cui agli artt. 2 e 3, ove dovuto, vi è l'obbligo di provvedere al reperimento delle aree da destinare a standard nella misura minima disposta dal decreto ministeriale n. 1444/1968, per la sola parte ampliata. Qualora sia dimostrata l'impossibilità per mancanza di spazi idonei di assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al Comune di una somma calcolata in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area interessata dall'intervento. La relativa somma deve essere destinata alla realizzazione, da parte del Comune, delle infrastrutture di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968.

Art. 10.

Elenchi

1. I Comuni provvedono ad istituire l'elenco degli interventi realizzati ai sensi degli artt. 2 e 3 per evitare che, Mediante interventi successivi, siano superati i limiti previsti dagli stessi articoli.

Art. 11.

Ambito di applicazione

1. Le denunce di inizio attività di tutti gli interventi di cui alla presente legge devono essere presentate entro 24 mesi dal termine di cui all'art. 18.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela, a condizione che gli interventi siano espressamente autorizzati dall'autorità competente alla relativa tutela, in conformità della normativa statale, regionale o degli strumenti urbanistici e territoriali, salvo il caso di inadempienza di cui all'art. 8, comma 3, per il quale l'interessato può richiedere direttamente l'autorizzazione ambientale alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise. In questo caso l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza sostituisce anche quella subdelegata ai Comuni ai sensi della legge regionale n. 16/1994.

3. I Comuni, con motivata deliberazione del Consiglio comunale da assumere entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono escludere l'applicabilità delle norme di cui agli artt. 2, 3 e 6 in relazione a singole zone urbanistiche del proprio territorio sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale. Con la stessa deliberazione i consigli comunali possono individuare ambiti di aree degradate da riqualificare e da assoggettare a piani esecutivi nei quali gli interventi possono essere favoriti con le premialità fissate nell'art. 3 purché vengano reperite, individuate per intero e gratuitamente cedute al Comune le aree per standard così come imposte dal decreto ministeriale n. 1444/1968, oltre alla previsione della corretta viabilità principale. Negli stessi ambiti, il Comune, compatibilmente con i propri programmi costruttivi e su richiesta dei proprietari, può disporre di riservare una percentuale del 20 per cento della nuova volumetria ad edilizia convenzionata con le conseguenti ulteriori agevolazioni previste dalla legislazione vigente in materia. In tali ambiti gli ampliamenti consentiti dalla presente legge possono essere realizzati con corpi edilizi separati purché conformi ai parametri dettati dallo strumento urbanistico.

4. Non può essere riconosciuto alcun alimento di volume o di superficie nei centri storici, ai fabbricati anche parzialmente abusivi, non sanabili e soggetti all'obbligo della demolizione così come agli edifici che sorgono su aree dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo o dallo strumento urbanistico.

5. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate a uso pubblico, gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 6 e 7 sono subordinati allo specifico assenso dell'ente titolare della proprietà demaniale o tutore del vincolo.


6. La presente legge non può derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali.

7. È fatto salvo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per gli immobili aventi valore culturale o paesaggistico.

Art. 12.

Interventi per favorire l'edilizia scolastica e l'edilizia delle strutture sanitarie pubbliche

1. Al fine di accelerare il conseguimento della qualità e della sicurezza degli immobili scolastici, nonché al fine di garantire in maniera ottimale il diritto allo studio, è consentito il mutamento di destinazione d'uso, attuato anche con esecuzione di opere edilizie, di immobili realizzati in conformità allo strumento urbanistico comunale aventi carat-



teristiche antisismiche e di sicurezza, adeguati o da adeguare al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 ed al superamento delle barriere architettoniche ed aventi caratteristiche strumentali tali da poter essere destinati a scuole, a casa dello studente o a strutture sanitarie pubbliche.

2. La Regione, d'intesa con gli enti interessati, può promuovere sui cespiti e sulle aree destinate dallo strumento urbanistico a scuola un programma di interventi di cui agli art. 2 e 3. Detti interventi possono essere attuati anche con il ricorso agli istituti di cui agli artt. 53, comma 6, e 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, della disciplina degli accordi di programma di cui alla legge regionale n. 17/1999 o di altri istituti negoziali previsti dalla normativa vigente.

3. Gli interventi di cui all'art. 3, che interessano cespiti immobiliari che complessivamente eccedano i 20.000 metri cubi, sono autorizzati ad una ulteriore premialità in cubatura fino al 20 per cento, a condizione che la stessa sia destinata a finanziare interventi per il conseguimento delle finalità di realizzazione ex-novo o di adeguamento sismico di immobili scolastici o case dello studente, anche attraverso il cofinanziamento tra enti e l'attivazione del percorso degli accordi di programma di cui alla legge regionale n. 17/1999.

4. Gli interventi di cui all'art. 3 che interessano cespiti immobiliari di proprietà pubblica sono autorizzati ad un ulteriore incremento di cubatura fino al 50 per cento, a condizione che lo stesso sia destinato a realizzare interventi per il conseguimento delle finalità di realizzazione ex-novo o di adeguamento sismico di immobili scolastici o case dello studente, anche attraverso il cofinanziamento tra enti e l'attivazione del percorso degli accordi di programma di cui alla legge regionale n. 17/1999.

5. Tutti gli interventi di edilizia pubblica devono prevedere il risparmio idrico, con il rispetto di salvaguardia igienico-sanitario.

Art. 13.

Disciplina del mutamento di destinazione degli immobili

1. Il mutamento di destinazione d'uso, connesso alla realizzazione di opere edilizie, è soggetto al titolo abilitativo previsto per gli interventi ai quali è connesso, la cui disciplina è lasciata alle amministrazioni comunali competenti.

2. Il mutamento di destinazione d'uso di immobili edificati conformemente allo strumento urbanistico, non connesso alla realizzazione di opere edilizie e che non comporti trasformazione dell'aspetto esteriore e la realizzazione di volumi e superfici, è soggetto a denuncia di inizio attività (DIA) ed è sempre ammesso quando:

a) intervenga indifferentemente tra le destinazioni residenziali, direzionali, ricettive e commerciali;

b) restino assicurate le quantità minime di spazi pubblici riservate alle attività collettive, a verde pubblico, a parcheggi previsti per la nuova destinazione dal decreto ministeriale n. 1444/1968 e dallo strumento urbanistico vigente nel Comune interessato dall'intervento.

3. Il Comune, qualora nei tempi di cui alla DIA accerti la materiale impossibilità del reperimento totale o parziale degli standard dell'area o edificio interessati dal mutamento di destinazione d'uso, può, alternativamente, o accettare la cessione di altra area idonea nel territorio comunale o chiedere che venga corrisposta all'amministrazione una somma commisurata al valore economico dell'area da acquisire, da determinare in base ai costi medi di esproprio applicati nell'ultimo triennio all'interno dell'area oggetto del mutamento d'uso. Gli importi corrisposti a tale titolo sono impiegati dal Comune per implementare la dotazione di standard.

Art. 14.

Recupero degli insediamenti abusivi

1. I Comuni, entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno obbligatoriamente approvare la disciplina per il recupero urbanistico degli insediamenti edilizi abusivi perimetrati in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'art. 5 della legge regionale 14 mag-

gio 1985, n. 17, approvando le varianti di cui agli articoli 10, 11 e 12 della medesima legge regionale e classificando le aree perimetrare come zone omogenee di tipo B e C di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, in base alle caratteristiche dell'insediamento stesso.

Art. 15.

Completamento delle opere di cui alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 14

1. Le varianti relative agli interventi costruttivi approvati ai sensi della legge regionale 4 agosto 1998, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, sono definitive.

2. Ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, per il completamento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni rilasciano, a richiesta dell'interessato, per la parte non eseguita, il relativo permesso di costruire.

3. La durata del vincolo di destinazione d'uso dell'immobile previsto dalla legge di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 16.

Definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, degli interventi edilizi delle destinazioni d'uso degli immobili

1. Ai fini della presente legge si fa riferimento, per le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, ed al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 16/1994

1. La lettera i) dell'art. 2 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 16, è sostituita dalla seguente:

«i) i pareri di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, qualora vi sia aumento di volumetria».

Art. 18.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. L'efficacia degli artt. 2 e 3 è differita al sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 11 dicembre 2009

IORIO

09R0997



LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2009, n. 31.

Estensione al personale della Regione Molise dei benefici di cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di esonero dal servizio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 31 del 31 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esonero dal servizio

1. Per gli anni 2010 e 2011, il personale in servizio presso la Regione, le agenzie regionali e gli enti sub-regionali può chiedere di essere esonerato dal servizio, nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di quarant'anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai dipendenti interessati, improrogabilmente entro il 1º marzo di ciascun anno, a condizione che abbiano raggiunto o raggiungano entro l'anno solare il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto. La richiesta di esonero dal servizio non è revocabile.

2. È data facoltà alla Regione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione.

3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento economico temporaneo pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga, in modo continuativo ed esclusivo, attività di volontariato, opportunamente documentata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed altri soggetti che operano comunque nel campo sociale, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal 50 per cento al 70 per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico, posti a carico dei fondi unici di amministrazione, non possono essere utilizzati per nuove finalità.

4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione cui appartengono.

6. La Regione, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, può procedere ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente

per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.

7. Analoghe misure possono essere adottate anche dagli altri enti del comparto unico regionale e dall'A.S.Re.M., nel rispetto del patto di stabilità interno e della capienza dei propri bilanci.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 30 dicembre 2009

IORIO

09R0998

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2010, n. 1.

Interventi in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 1 del 16 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta norme in materia di interventi in favore di soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) mirando a creare un'importante catena di congiunzione tra la Regione, le famiglie, il privato sociale e le istituzioni scolastiche e sanitarie, al fine di prevenire la difficoltà, favorire l'apprendimento scolastico ed un'istruzione adeguata ed auspicata, nonché l'inserimento nel mondo del lavoro. In particolare la presente legge persegue le seguenti finalità:

a) ridurre i disagi formativi garantendo un supporto alla formazione dei soggetti interessati;

b) promuovere l'adozione di forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con tale difficoltà;

c) sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori a riconoscere le DSA e ad affrontare le problematiche ad esse legate;

d) assicurare l'individuazione precoce dei fattori di rischio e favorire la diagnosi tempestiva;

e) potenziare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il periodo di istruzione scolastica.



Art. 2.

Riconoscimento della dislessia e definizioni

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, disortografia e la discalculia, di seguito denominate DSA, quali disturbi specifici di apprendimento che limitano in tutto o in parte la capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, costituendo una limitazione importante per alcune attività quotidiane per i soggetti che ne soffrono, con pregiudizio della possibilità di raggiungere un livello di istruzione adeguato ai potenziali cognitivi e con limitazione delle opportunità professionali future.

2. I disturbi specifici di apprendimento di cui al comma 1 sono tali se si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e confermate da un quoziente intellettivo non inferiore a -1ds (equivalente a un valore di 85) rispetto ai valori medi attesi per età ed in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.

3. In presenza di DSA la Regione promuove interventi di assistenza idonei.

Art. 3.

Interventi

1. La Regione promuove accordi con l'Ufficio scolastico regionale, con gli Ordini, gli Albi e le Associazioni professionali, con le strutture sanitarie, con enti ed associazioni del privato sociale e favorisce l'informazione sul tema organizzando convegni e giornate dedicate.

2. Per realizzare le finalità del presente articolo e quelle previste dall'art. 1 la Regione costituisce un Comitato tecnico scientifico, nominato previa indicazione degli Enti, Ordini, Albi ed Associazioni interessati, con deliberazione della Giunta regionale e composto da:

- a) un rappresentante dell'assessorato regionale all'Istruzione;
- h) un rappresentante dell'assessorato regionale alla Sanità;
- c) un rappresentante dell'assessorato regionale alle Politiche sociali e del lavoro;
- d) il Tutore pubblico dei minori;
- e) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
- f) un rappresentante dell'A.S.Re.M.;
- g) un rappresentante dell'Università degli studi del Molise;
- h) un rappresentante dei genitori dei bambini con DSA, designato dalle associazioni operanti in ambito regionale;
- i) un medico specialista pediatra di libera scelta designato congiuntamente dagli Ordini dei medici delle due province;
- l) un medico specialista in neuropsichiatria infantile, designato congiuntamente dagli Ordini dei medici delle due province;
- m) uno psicologo designato dall'Ordine degli psicologi del Molise;
- n) un logopedista designato dall'Associazione dei logopedisti del Molise;
- o) un pedagogista designato dall'Associazione dei pedagogisti del Molise;
- p) un grafologo designato dall'Associazione dei grafologi più rappresentativa operante nel Molise.

3. Il Comitato tecnico scientifico è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato; svolge la funzione di segretario un funzionario dipendente della Regione. Il Comitato tecnico scientifico ha il compito di:

- a) proporre piani formativi del personale scolastico (dirigente e docente), degli operatori della formazione professionale e degli operatori sociali e sanitari sulle problematiche degli alunni con DSA;
- b) promuovere campagne di sensibilizzazione, programmate annualmente sulle problematiche connesse ai DSA ed indirizzate alle famiglie, alle istituzioni sanitarie, alla scuola ed alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali del mondo del lavoro;

c) promuovere attività di identificazione precoce degli alunni a rischio di DSA, documentare e diffondere buone prassi di intervento e iniziative, proporre iniziative ed attività volte a ridurre il disagio delle persone con DSA;

d) proporre modalità di erogazione dei servizi alle famiglie, tenendo conto delle necessità di conciliare i tempi delle famiglie con quelli della scuola e delle strutture sanitarie;

e) coordinare e raccordare l'attuazione degli interventi, monitorarne e valutarne l'applicazione;

f) curare le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte elaborando una relazione annuale per monitorare l'applicazione della legge e dei risultati conseguiti.

4. Il Comitato tecnico scientifico rimane in carica per un triennio ed è rinnovato con deliberazione della Giunta regionale. I componenti possono essere confermati. La Giunta regionale disciplina altresì le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato.

5. La Regione adotta le misure ritenute opportune e necessarie per contemplare all'interno del proprio sistema sanitario attività per la prevenzione ed il trattamento della dislessia. In particolare, i servizi specialistici sanitari per la tutela dell'età evolutiva si dotano di personale adeguato e qualificato per i disturbi, con particolare riferimento alla forma evolutiva in età scolare.

6. Sono previste attività di rilevazione della casistica su tutto il territorio regionale e di individuazione e monitoraggio di precoci fattori di rischio. A tal fine vengono istituiti accordi tra i pediatri di libera scelta e le figure professionali specifiche (neuropsichiatri infantili, insegnanti, psicologi, logopedisti, pedagogisti, ecc.) per attivare forme di collaborazione professionale affinché alcune prestazioni possano essere erogate in modo integrato e multidisciplinare.

7. La Regione può erogare appositi contributi alle famiglie in cui si registrino casi di DSA in età scolare, per l'acquisto di strumenti compensativi ed ausili tecnologici nonché software che sia accompagnato da apposita consulenza specialistica. Può, inoltre, con appositi contributi concorrere all'organizzazione di eventi straordinari e progetti di particolare interesse promossi dall'Ufficio scolastico regionale, dall'A.S.Re.M. e da organismi culturali e scientifici, sia pubblici e sia privati su scala regionale.

Art. 4.

Interventi di diagnosi, riabilitazione ed istruzione

1. È compito della scuola di ogni ordine e grado, pubblica o parificata, comprese le scuole dell'infanzia, attuare interventi tempestivi idonei ad individuare gli alunni sospetti o a rischio di DSA, dandone sollecita comunicazione alle famiglie interessate ed attuando una efficace collaborazione alla diagnosi precoce mediante l'invio degli alunni all'equipe diagnostica, previa autorizzazione delle famiglie.

2. La diagnosi di DSA è effettuata, in modo multidisciplinare, nell'ambito degli interventi già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente, nonché dagli specialisti sanitari neuropsichiatri infantili o psicologi privati, convenzionati e non, purché in conformità alle «Raccomandazioni per la pratica clinica nei disturbi evolutivi specifici di apprendimento» emerse dalla Consensus Conference 2007. Ancorché la diagnosi sia accompagnata dalla richiesta di provvedimenti amministrativi, ex legge n. 104/1992, rimane l'obbligo della validazione da parte del Servizio sanitario nazionale. L'iter diagnostico e l'individuazione dei percorsi di intervento e di recupero sono attuati, di norma, entro sessanta giorni dalla segnalazione.

3. Gli allievi con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica.



4. Al fine di garantire la realizzazione del progetto individualizzato di intervento educativo o riabilitativo appositamente formulato, i familiari, fino al primo grado, di alunni con DSA, dipendenti di ruolo della Regione o di enti da essa dipendenti, possono usufruire della flessibilità dell'orario di lavoro, conformemente alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 5.

Misure per l'inserimento lavorativo

1. Alle persone con disturbi di apprendimento sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità ed uguale accesso al mondo del lavoro.

2. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dagli Enti da essa dipendenti è prevista la predisposizione di prove personalizzate ed adeguate alle specifiche abilità e difficoltà del concorrente con DSA. In particolare, è assicurata la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e calcolo; in alternativa possono essere stabiliti tempi differenti per l'espletamento delle prove. Queste ipotesi devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso.

3. Il concorrente con DSA, per l'espletamento della prova differenziata, dovrà produrre, con la domanda di partecipazione al concorso,

una certificazione sanitaria rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica che accerti l'esistenza dei disturbi.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2010 in euro centomila, si provvede mediante apposito stanziamento iscritto nella UPB n. 445, o corrispondente, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2010.

2. Per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 8 gennaio 2010

IORIO

09R0999

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUG-029) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:


- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 7 2 4 *

€ 2,00

